*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 44**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 22 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Ministero della salute**



**Ministero dello sviluppo economico**

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Commissione nazionale per le società e la borsa**



**Università di Sassari**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione**



**Commissario unico delegato del governo per expo Milano 2015**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**



**Ministero della salute**

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**



**Ministero dello sviluppo economico**



**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2013, n. **165**.

**Regolamento recante misure e modalità d'intervento da parte degli operatori delle telecomunicazioni per minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed impianti per la ricezione televisiva domestica.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, recante «Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150/L del 7 settembre 2005;

Vista la Delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011;

Vista la Delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2011, Supplemento ordinario n. 150, come integrata dalla Delibera 370/11/CONS del 23 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2011;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 2-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2013, recante «Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati di antenna riceventi del servizio di radiodiffusione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013;

Considerato che i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova generazione LTE, operanti in banda a 800 MHz, possono provocare disturbi interferenziali potenzialmente dannosi sugli impianti di ricezione della televisione digitale terrestre operanti in banda IV e V (canali 21-60);

Considerato l'esito delle prove di laboratorio condotte in merito ai fenomeni interferenziali da parte dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni, nonché l'esito delle prove in campo condotte dal Ministero dello sviluppo economico presso il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche e nella città di San Benedetto del Tronto, congiuntamente agli operatori mobili aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz;

Ritenuto opportuno, per esigenze organizzative, tecniche e gestionali, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga del supporto tecnico, scientifico, operativo, logistico e di comunicazione di un soggetto dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni allo scopo di valutare ed individuare le tecniche di mitigazione più opportune secondo gli standard, le metodologie e le best pratices anche internazionali;

Visto l'articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Considerate le attività di analisi modellistica sviluppata e condotta congiuntamente alla Fondazione Ugo Bordoni, al fine di stimare la popolazione potenzialmente coinvolta dall'impatto interferenziale dei sistemi LTE in banda 800 MHz sulla ricezione dei segnali DVB-T, tenendo conto anche dei risultati delle sopracitate prove in campo ed in laboratorio, dei livelli del segnale televisivo e della possibile distribuzione delle diverse tipologie di impianti di ricezione televisiva domestica presenti sul territorio nazionale;

Considerato che la quantificazione dell'impatto interferenziale determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di frequenze di 10 MHz in banda 800 MHz richiede necessariamente una schematizzazione del problema a causa della impossibilità di considerare preventivamente tutti i diversi parametri di uno scenario reale di sviluppo delle reti, anche in considerazione del fatto che alcuni di questi parametri non sono noti preventivamente come le informazioni relative al dispiegamento delle reti di telecomunicazioni da attivare in banda 800 MHz;

Considerata sulla base dei risultati di tali attività di studio e di sperimentazione la necessità di individuare misure ed interventi di mitigazione efficaci e risolutivi delle interferenze indipendentemente dal blocco di frequenze utilizzato dai sistemi LTE, affinché siano garantiti sia gli utenti del servizio televisivo sia gli altri legittimi utilizzatori dello spettro elettromagnetico, come gli operatori di rete televisiva nazionali e locali;

Considerato che l'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 pone a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz l'onere degli interventi di mitigazione;

Considerato che tali oneri debbono essere ripartiti in misura proporzionata, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto della tipologia di blocco frequenziale di pertinenza, del tipo di interferenze ad essi correlato e dei relativi obblighi;

Considerata l'esistenza di fenomeni interferenziali determinati specificamente dai blocchi nella banda 791 – 862 MHz, classificabili in disturbi selettivi e disturbi da saturazione dei sistemi di ricezione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 10068 del 31 maggio 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.

2. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli utenti che detengano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, che ne formano parte integrante, s'intende per:

*a)* «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

*b)* «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attività di gestione delle segnalazioni di malfunzionamento degli impianti di ricezione televisiva terrestre;

*c)* «Operatori»: le società aggiudicatarie delle frequenze in banda 800 MHz;

*d)* «Banda 800 MHz»: porzione della banda di frequenze tra 790 e 862 MHz;

*e)* «4G»: servizi di telefonia mobile di quarta generazione, basati sullo standard trasmissione del traffico dati (LTE) che permettono l'utilizzo di applicazioni multimediali avanzate;

*f)* «LTE»: standard di trasmissione dei segnali alla base dei servizi di telefonia mobile di quarta generazione - 4G. Acronimo di Long Term Evolution;

*g)* «Sistema LTE»: l'insieme delle stazioni radio base LTE in banda 800 MHz;

*h)* «Stazione radio base LTE (SRB)»: l'insieme degli apparati per la ricezione-trasmissione e del relativo sistema radiante che caratterizza i sistemi di comunicazioni mobili LTE in banda 800 MHz;

*i)* «DVB-T»: sistema digitale per la diffusione di programmi televisivi e servizi digitali;

*j)* «Fenomeno interferenziale»: malfunzionamento del sistema di ricezione televisiva dovuto alla coesistenza del segnale televisivo con i segnali provenienti dalle stazioni radio base LTE;

*k)* «Impianto per la ricezione televisiva domestica»: impianto fisso destinato alla ricezione domestica dei segnali televisivi comprendente tutti gli elementi attivi e passivi dello stesso a partire dalle antenne riceventi fino alle prese a spina negli appartamenti;

*l)* «Antenna centralizzata»: unico sistema di antenne di ricezione dei segnali televisivi utilizzata in condivisione da diversi appartamenti presenti in uno stesso stabile;

*m)* «Impianto condominiale canalizzato»: sistema dotato di centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale suddiviso in moduli distinti su cui è possibile intervenire singolarmente per ripristinare la corretta ricezione dei segnali televisivi;

*n)* «Impianto condominiale a larga banda»: sistema dotato di centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale che non permette l'intervento sulle singole frequenze televisive per il ripristino della corretta ricezione dei segnali;

*o)* «Saturazione»: interferenza che impedisce la corretta ricezione di tutti i canali televisivi;

*p)* «Disturbo selettivo»: interferenza che impedisce la corretta ricezione di uno o più canali televisivi;

*q)* «Filtro d'antenna»: dispositivo inserito nell'impianto di ricezione televisivo per evitare che il segnale di telefonia mobile 4G ricevuto dall'impianto televisivo crei interferenza;

*r)* «Utente»: cittadino che usufruisce di un impianto di antenna privato;

*s)* «Amministratore»: incaricato di uno stabile con meno di 5 unità abitative o amministratore di condominio;

*t)* «Sito web»: il sito www.helpinterferenze.it attraverso il quale il cittadino può informarsi sul tema dei disturbi televisivi;

*u)* «Web form»: la pagina web del sito www.helpinterferenze.it tramite la quale un utente registrato al servizio può inviare le segnalazioni riguardanti i disturbi televisivi;

*v)* «Contact center»: il risponditore automatico collegato ad un Numero Verde per gestire le richieste di informazioni ed a personale specializzato del Gestore per raccogliere le segnalazioni riguardanti i disturbi televisivi;

*w)* «Segnalazione»: la richiesta di intervento pervenuta tramite sito web o contact center;

*x)* «Mappa di rischio»: la rappresentazione georeferenziata di risultati prodotti dalla simulazione dei fenomeni di interferenza che consente la valutazione del grado di attendibilità delle segnalazioni di malfunzionamento;

*y)* «Ticket di intervento»: la segnalazione selezionata ed inoltrata dal Gestore agli operatori;

*z)* «Report di chiusura»: informazioni inerenti la chiusura dell'intervento effettuato da parte dell'antennista incaricato dagli operatori o dal corriere incaricato dagli operatori della consegna del filtro che devono essere acquisite dal Gestore.

Art. 3.

*Gestione delle segnalazioni dei fenomeni interferenziali*

1. L'attività di gestione delle segnalazioni è affidata dagli operatori alla Fondazione Ugo Bordoni, di seguito Gestore, secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'articolo 31, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che accoglie le segnalazioni degli utenti relative al verificarsi dei fenomeni interferenziali causati dai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz sugli impianti per la ricezione televisiva. Le segnalazioni sono accolte tramite un risponditore automatico ed un contact center preposti a rispondere alle chiamate dirette al numero verde 800 126 126 e tramite un web form presente sul sito web www.helpinterferenze.it, nel rispetto delle procedure, dei formati e delle tempistiche di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Gestore, disponendo delle informazioni relative al dispiegamento delle reti LTE, comunicate dagli operatori secondo le modalità e le tempistiche di cui all'allegato 2 del presente decreto, e delle informazioni relative alle reti televisive, messe a disposizione dal Ministero, individua le segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE in banda 800 MHz, informandone gli operatori per le attività di loro competenza di cui all'articolo 4.

3. Il Ministero, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico, operativo logistico e di comunicazione del Gestore, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale tra il Ministero ed il Gestore, monitora le misure e le modalità di intervento degli operatori, disponendo con separato provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 ed ove necessario, la rimodulazione delle percentuali di contribuzione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

*Gestione degli interventi conseguenti alle segnalazioni dei fenomeni di interferenza*

1. Gli operatori hanno l'obbligo di intervenire, secondo le procedure, i formati e le tempistiche di cui all'allegato 1, sulle segnalazioni che il Gestore, a seguito dell'attività di gestione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, seleziona per la realizzazione degli interventi di mitigazione delle interferenze effettivamente riconducibili ai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz.

2. Gli interventi di mitigazione, compresa l'eventuale installazione di un filtro, che deve rispettare le caratteristiche tecniche specificate nella guida CEI 100-7, sono da intendersi come attività di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 di cui in premessa. In caso di istallazione di un filtro, quest'ultimo è ceduto in via definitiva all'utente beneficiario dell'intervento.

3. Gli oneri per le misure e la realizzazione degli interventi sono a valere su un fondo costituito dagli operatori, gestito privatamente dagli operatori medesimi, in conformità alle percentuali di contribuzione di cui alla successiva Tabella 1. Le percentuali di contribuzione di cui alla Tabella 1, sono definite secondo i principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto della tipologia di blocco frequenziale di ciascun operatore, del tipo di interferenze ad esso correlato, dei risultati delle attività di sperimentazione, del costo di installazione, e del costo di acquisizione dei filtri e possono essere oggetto, ove necessario, di rimodulazione con separato provvedimento ai sensi dell'articolo 9.

Tabella 1:

| WIND Telecomunicazioni S.p.A. | Telecom Italia S.p.A. | Vodafone Omnitel N.V. |
|---|---|---|
| 50% | 25% | 25% |

Art. 5.

*Rendicontazione*

1. Il Gestore trimestralmente provvede, sulla base delle informazioni degli esiti e del conseguente numero degli interventi di mitigazione che ogni Operatore realizza e comunica secondo le procedure di cui all'allegato 1, a calcolare eventuali conguagli necessari a garantire che gli operatori sostengano gli oneri in conformità alle percentuali stabilite nella Tabella 1 dell'articolo 4.
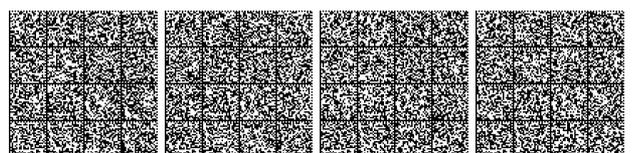
2. Il Gestore provvede a pubblicare sul sito web, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza industriale e dei dati personali, il numero delle segnalazioni pervenute ed il numero degli interventi di mitigazione realizzati, distinti su base regionale.

Art. 6.

*Unità per il monitoraggio*

1. Con l'obiettivo di monitorare il processo di gestione delle segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle interferenze accertate tra i sistemi LTE e DVB-T è istituita presso il Ministero un'Unità per il Monitoraggio, composta da tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Gestore e da un rappresentante per ciascuno degli operatori.

2. L'Unità per il monitoraggio svolge le attività di seguito indicate:

*a)* monitorare l'efficacia delle metodologie e procedure definite per individuare le segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE a 800 MHz ed adottare eventuali iniziative di miglioramento delle stesse, in particolare per quanto concerne l'efficacia del modello previsionale, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati;

*b)* analizzare le informazioni che il Gestore rende disponibili sia in forma analitica che aggregata relativamente alle attività di gestione delle segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle interferenze ed i relativi esiti, per individuare e trasmettere al Ministero, anche attraverso l'analisi dei dati di verifica svolte dagli Uffici periferici del Ministero, eventuali proposte di modifica ed integrazione al processo ed alle percentuali di contribuzione di ciascun operatore, come stabilite dall'articolo 4, comma 3;

*c)* segnalare al Gestore ed al Ministero eventuali inadempienze e violazioni;

*d)* relazionare all'amministrazione e proporre eventuali modifiche e miglioramenti del processo.

3. L'Unità per il monitoraggio non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli utenti che detengano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.

2. Il Gestore al fine di attivare gli interventi di mitigazione provvede ad acquisire dall'utente gli estremi del pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo all'atto della segnalazione o la dichiarazione di esonero ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. I dati forniti dall'utente sono comunicati all'Ufficio S.A.T dell'Agenzia delle Entrate per le verifiche di competenza.

Art. 8.

*Riservatezza e trattamento dati*

1. Il trattamento dei dati riferiti agli utenti che effettuano segnalazioni sono trasmessi dal Gestore all'operatore, secondo le modalità, i formati e le tempistiche di cui all'allegato 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto necessario ad ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi contemplati nel presente decreto.

2. L'operatore è tenuto al trattamento dei suddetti dati esclusivamente con le modalità ed ai soli fini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9.

*Disposizioni finali*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero con separato provvedimento provvede ogni trimestre ed ove necessario alla rimodulazione della ripartizione degli oneri di cui all'articolo 4 sulla base dei costi medi di intervento effettivamente sostenuti dagli operatori e rendicontati dal Gestore.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 agosto 2013

*Il Ministro:* ZANONATO

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014*
*Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 287*
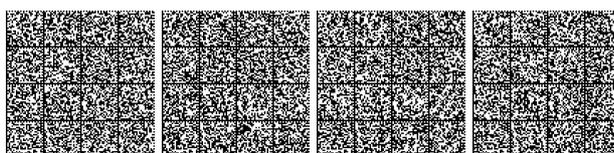
**ALLEGATO 1**

**OGGETTO:** Gestione degli interventi

## 1 Premessa

Questo allegato descrive le procedure, i formati e le tempistiche per la gestione degli interventi conseguenti alle segnalazioni dei fenomeni interferenziali di cui all'articolo 3 e 4 del decreto

Tale gestione richiede il continuo scambio di informazioni tra il Gestore e gli Operatori per provvedere tempestivamente alla attivazione dei ticket relativi agli interventi presso gli utenti i cui impianti di ricezione televisiva subiscano malfunzionamenti per effetto dell'interferenza generata dalle stazioni radio base LTE attivate in banda 800 MHz. Alla ripartizione dei ticket di intervento tra gli Operatori si provvede secondo le percentuali di cui all'articolo 4 del presente decreto.

È necessario che gli Operatori, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo da loro incaricato, restituiscano al Gestore le informazioni circa gli esiti dell'attività di gestione degli interventi fornendo i report di chiusura intervento. I dati desunti dai report di chiusura intervento permettono di condurre il monitoraggio degli interventi presso gli utenti, di provvedere alle attività di informazione e comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto, di fornire le informazioni all'Unità di monitoraggio di cui all'articolo 6 del decreto e di attivare gli uffici periferici, ove necessario.

Il presente documento dettaglia, altresì, le tempistiche di scambio delle informazioni tra Gestore e Operatori.

Il documento, infine, descrive le informazioni che il Gestore rende disponibili al Ministero ed agli Operatori, comprensive dei report relativi alla attività del Contact Center, nonché le informazioni che il Gestore pubblica sul sito web secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto.

## 2 Tipologie di intervento

Le tipologie di intervento che possono essere effettuate a favore degli utenti che inoltrano una segnalazione al Contact Center/Sito Web ritenuta attendibile dal Gestore si possono distinguere in due categorie:

- intervento in loco
- spedizione del filtro elimina banda che deve essere conforme alle caratteristiche tecniche specificate nella guida CEI 100-7, come indicato all'articolo 4, comma 1, del decreto.

Gli interventi in loco si possono ulteriormente distinguere in:

- installazione del filtro elimina banda, che deve essere conforme alle caratteristiche tecniche specificate nella guida CEI 100-7, come indicato all'articolo 4, comma 1, del decreto, in riferimento ad impianti di ricezione non canalizzati;
- rimozione dei moduli di canale relativi alle frequenze 790-862 MHz in riferimento ad impianti di ricezione canalizzati.

La spedizione del filtro elimina banda all'utente è applicata solo nei casi in cui quest'ultimo ne faccia esplicitamente richiesta e sottoscriva anticipatamente la relativa liberatoria da acquisire secondo il modello di cui al sub-allegato 3 ed in base alle modalità da definire con separato provvedimento. Tale tipologia di intervento è resa disponibile entro il novantesimo (90°) giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, previa emanazione del sopracitato provvedimento che ne definisce ulteriormente le modalità e le tempistiche.

## 3 Gestione dei ticket di intervento

### *3.1 Attivazione ticket di intervento*

L'attivazione di un ticket di intervento avviene qualora sulla base delle informazioni fornite dagli utenti ed acquisite mediante la somministrazione e compilazione di un questionario il Contact Center/Sito Web abbia rilevato la presenza di malfunzionamenti agli impianti di ricezione televisiva compatibili con l'attivazione di stazioni radiobase LTE presenti sul territorio e comunicate dagli operatori al Gestore secondo le modalità e le tempistiche di cui all'allegato 2. Per poter attivare un ticket di intervento nei confronti degli Operatori il Contact Center/ Sito Web preventivamente verifica con l'utente chiamante / amministratore di condominio l'esistenza delle seguenti condizioni:

1. La collocazione dell'impianto di ricezione per il quale l'utente segnala il malfunzionamento all'interno di una delle mappe di rischio elaborate dal Gestore. L'appartenenza ad una mappa di rischio può essere riconducibile a:
    - disturbi da saturazione, valutati ritenendo che il guadagno dell'amplificatore sia stato regolato in conformità alla guida CEI 100-7
    - disturbi selettivi
        - accettabile per i canali 52-60 con livello LTE/DVB-T stimato non inferiore ai valori di immunità previsti dalla delibera AGCOM n. 216/00/CONS e dalle norme CEI, ove applicabili;
2. L'avvenuto pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo alla data della segnalazione o la dichiarazione di esonero in base all'art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n. 248. Nel primo trimestre di efficacia del decreto si provvede all'acquisizione del dato relativo all'avvenuto pagamento da parte del titolare dell'abbonamento mentre successivamente sulla base dei dati forniti dall'utente si procederà alla verifica attraverso un

collegamento all'Ufficio S.A.T dell'Agenzia delle Entrate a cui sono, comunque, trasmessi tutti i dati acquisiti per le verifiche di competenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto.

3. La non riconducibilità della segnalazione in caso di reclami plurimi ad un impianto per la ricezione televisiva sul quale sia stato già aperto in precedenza un ticket di intervento.
4. L'avvenuta comunicazione all'utente e la registrazione del consenso da parte dello stesso circa il pagamento diretto da parte dell'utente stesso dei costi correlati ad interventi che non siano riconducibili dal Gestore ad interferenze causate dai sistemi LTE laddove l'attivazione venga, comunque, richiesta.

Il Gestore non è responsabile per eventuali interventi attivati sulla base di informazioni non corrette o non veritiere fornite dall'utente che effettua la segnalazione.

In aggiunta alle sopra citate condizioni, nel primo trimestre di efficacia del decreto, l'attivazione dei ticket di intervento riconducibili a disturbi selettivi, in funzione delle informazioni relative al dispiegamento delle reti LTE, è subordinata alla ricezione, nell'intorno costituito dalla mappa di rischio generata dalla stessa stazione radiobase, di più di una segnalazione da parte di utenti diversi.

*3.1.1 Codice intervento*

Ogni ticket di intervento è identificato in modo univoco da un codice intervento che viene comunicato all'utente. L'utente è tenuto a non comunicare a terzi il codice di intervento e può utilizzare tale codice per la verifica presso il Contact Center/Sito Web dello stato di lavorazione del proprio ticket.

In caso di interventi in loco, il tecnico incaricato dall'operatore a cui è stato assegnato l'intervento dal Gestore è obbligato a comunicare il codice di intervento all'utente affinchè questi possa verificare la corrispondenza con il codice intervento in proprio possesso.

***3.2 Chiusura ticket di intervento***

La chiusura di un ticket di intervento avviene nel momento in cui il Gestore riceve dagli Operatori o da un soggetto terzo da loro incaricato la comunicazione del completamento delle operazioni finalizzate alla risoluzione dei problemi di ricezione televisiva dovuti alla interferenza da segnali LTE presso l'utente che ha segnalato il malfunzionamento.

L'esito dell'intervento, sia risolutivo che non risolutivo, descritto nel relativo report, è necessario per la chiusura del ticket di intervento.

Il Gestore mantiene gli esiti di chiusura dei ticket di intervento. In particolare, il Gestore analizza la reportistica associata agli interventi non riconducibili alla presenza di segnali LTE e/o di interventi che dovessero risultare non risolutivi di malfunzionamenti imputabili ai segnali LTE e comunica ogni sette (7) giorni i dati all'Unità di monitoraggio. Sulla base delle analisi condotte il Gestore provvede, altresì, ad informare tempestivamente il Ministero e gli Uffici periferici competenti per le
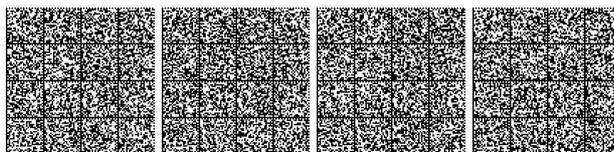
opportune verifiche mediante l'invio tramite PEC della documentazione necessaria, suddivisa per aree di competenza. Il Gestore comunica ogni sette (7) giorni al Ministero anche i casi in cui gli interventi in loco e le spedizioni dei filtri non siano stati effettuati per cause di forza maggiore.

### *3.3 Modalità di comunicazione per la gestione dei ticket di intervento*

Il processo di comunicazione tra Gestore e Operatori relativo alla gestione di ciascun ticket di intervento avviene in modo completamente automatizzato attraverso un portale web dedicato o attraverso lo scambio reciproco di un file dati ed è schematizzato nelle seguenti fasi:

1. Il Gestore comunica, entro le ore 12 di ogni giorno lavorativo (Lu-Ve esclusi festivi), agli Operatori e/o al soggetto terzo da loro incaricato l'attivazione dei ticket di intervento secondo le percentuali di cui all'articolo 4 del decreto.. Qualora al Gestore non pervengano i criteri di instradamento delle code, il Gestore procede secondo uno schema casuale e non discriminatorio. Lo schema fa riferimento alla percentuale di interventi da assegnare al singolo operatore e tiene conto della distinzione macroscopica delle tipologie di intervento tra spedizione del filtro e intervento in loco. I criteri di instradamento delle code possono essere ridefiniti con cadenza trimestrale a fronte di specifiche esigenze.

2. Gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato prendono in carico, entro le ore 17:00 di ogni giorno lavorativo (Lu-Ve esclusi festivi) i ticket di intervento, allo scopo di mettere in campo le azioni finalizzate alla risoluzione del malfunzionamento segnalato dall'utente secondo i tempi previsti nel successivo paragrafo 0

3. Gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato comunicano giornalmente (Lu-Ve esclusi i giorni festivi) al Gestore la chiusura/aggiornamento temporale dei ticket di intervento secondo i tempi previsti nel successivo paragrafo 0.

4. Il Gestore acquisisce le informazioni di chiusura intervento e il relativo report.

Il Gestore effettua trimestralmente eventuali rimodulazioni dello schema di ripartizione degli interventi tra gli Operatori affinchè questi sostengano gli oneri in conformità alla percentuali stabilite nella Tabella 1 dell'articolo 4 del decreto.

#### *3.3.1 Comunicazione dei ticket di intervento attivati*

Il Gestore rende disponibili agli Operatori su base giornaliera ed entro le ore 12:00 del giorno corrente l'elenco dei ticket di intervento attivati. Per la verifica del rispetto di tali requisiti temporali si fa riferimento al log-file del portale web per lo scambio dati tra Gestore e Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato.

L'elenco giornaliero dei ticket d'intervento nel primo trimestre di entrata in vigore del presente decreto è reso disponibile direttamente sul portale web dal Gestore. A partire dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto l'elenco giornaliero dei ticket d'intervento è reso disponibile anche attraverso un flusso di scambio dati di tipo XML/CSV. A ciascun ticket attivato

deve corrispondere un opportuno intervento finalizzato alla risoluzione dei problemi di ricezione televisiva dovuti alla interferenza da segnali LTE. Ogni ticket di intervento è corredato dalle informazioni rese disponibili dall'utente al Contact Center o sul sito web, che siano di interesse per la corretta esecuzione dell'intervento presso l'utente stesso. Inoltre il ticket è corredato dalle informazioni desumibili dal posizionamento del ricevitore televisivo dell'utente nella mappa di rischio. In particolare a ciascun Operatore è fornito, così come rilevato dalle relative mappe di rischio, il rapporto tra il livello complessivo di segnale DVB-T ed il livello complessivo di segnale LTE ed il rapporto tra il livello del segnale DVB-T più elevato ed il livello del segnale LTE complessivo

*3.3.2 Presa in carico dei ticket di intervento attivati*

Gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato prendono in carico giornalmente (Lu-Ve con esclusione dei giorni festivi) entro le ore 17:00 i ticket di intervento resi disponibili dal Gestore secondo i tempi previsti nel successivo paragrafo 0.

*3.3.3 Comunicazione dei ticket di intervento chiusi*

Gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato comunicano al Gestore su base giornaliera secondo i tempi previsti nel paragrafo 0, l'elenco dei ticket di intervento chiusi. Un singolo ticket di intervento è considerato chiuso soltanto se opportunamente corredato del relativo report di intervento. Come indicato nel successivo paragrafo 0, il report di intervento fornisce informazioni anche nel caso di malfunzionamenti non attribuibili alla presenza di segnali LTE e di interventi non risolutivi di malfunzionamenti imputabili alla presenza di segnali LTE.

Come indicato al successivo paragrafo 0, nel caso di spedizione del filtro all'utente il report di intervento è costituito dalla attestazione di consegna.

*3.3.4 Aggiornamento dello stato temporale dei ticket di intervento non chiusi*

Qualora non sia stato possibile chiudere un ticket di intervento nei tempi previsti al paragrafo 0, gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato comunicano al Gestore, con le medesime tempistiche, l'aggiornamento dello stato del ticket. Tale aggiornamento può esclusivamente riguardare:

- Tempistiche di intervento concordate con l'utente dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato, con rimodulazione del tempo T0 come riferito al paragrafo 0.
- Tempistiche di intervento eccedenti quelle indicate al paragrafo 0, a causa di specifici problemi riscontrati dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato.

L'aggiornamento dello stato temporale del ticket, accompagnato dalle relative motivazioni, consente al Contact Center/sito Web il corretto monitoraggio dello stato di lavorazione dell'intervento, anche allo scopo di fornire informazioni ed indicazioni all'utente che ne faccia richiesta, all'Unità di monitoraggio ed al Ministero
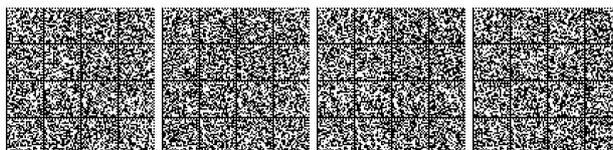
### *3.4 Tempistiche per la gestione dei ticket d'intervento e per le relative comunicazioni*

Le tempistiche che regolano il processo gestione del ticket e la relativa comunicazione tra Gestore e Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato, già introdotte ai precedenti paragrafi, sono distinte in Tabella 1 per tipologia di intervento. Tali tempistiche non si applicano a casi di indisponibilità dell'utente o in presenza di cause di forza maggiore certificate.

Ove necessario, la verifica del rispetto dei requisiti temporali è attuata facendo riferimento al log-file del portale web per lo scambio dati tra Gestore e Operatori.

L'Operatore e/o il soggetto terzo da questi incaricato devono risolvere la segnalazione entro i tempi di Tabella 1.

**Tabella 1. TEMPISTICHE PER LA GESTIONE DEI TICKET DI INTERVENTO**

| **Tipologia Intervento** | | | |
|---|---|---|---|
| **Intervento in loco:** | **T0** | **TI=T0+3 gg** | **TC=T0+5 gg** |
| | Giorno di invio/esposizione del TKT o data indicata dall'utente a partire dalla quale egli è disponibile a ricevere l'eventuale intervento | Completamento Intervento | Comunicazione di chiusura Ticket o aggiornamento sullo stato temporale del Ticket |
| **Spedizione Filtro:** | **T0** | **TI=T0+X gg** | **TC=T0+(X+2) gg** |
| | Giorno di invio/esposizione del TKT o data indicata dall'utente a partire dalla quale egli è disponibile a ricevere il filtro | Data di consegna filtro<br>X=3 per spedizioni sulla penisola<br>X=5 per spedizioni sulle isole<br>X=15 per spedizioni sulle isole minori e località transfrontaliere | Comunicazione di chiusura Ticket o aggiornamento sullo stato temporale del Ticket |

*3.4.1 Ticket con intervento in loco*

Per i ticket che prevedono l'intervento in loco l'Operatore e/o il soggetto terzo da questi incaricato assicurano l'intervento alla data concordata da questi con l'utente, nel rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo 3.4

L'attività connessa all'intervento in loco, come disposto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto, deve intendersi come attività di manutenzione ordinaria ai sensi di quanto disposto del Decreto ministeriale n. 37 del 2008 e pertanto l'installatore non è tenuto a richiedere una dichiarazione di conformità o una dichiarazione di rispondenza dell'impianto e non deve provvedere al rilascio di alcuna dichiarazione di conformità nè procedere ad aggiornare la documentazione di impianto.

*3.4.2 Ticket con spedizione del filtro*

Per i ticket che prevedono la spedizione del filtro l'Operatore e/o il soggetto terzo da questi incaricato assicurano:

1. Un primo tentativo di consegna all'indirizzo comunicato lasciando avviso in cassetta delle lettere in caso di assenza del destinatario
2. Un secondo tentativo di consegna all'indirizzo comunicato previo appuntamento telefonico
3. Un terzo tentativo di consegna ad un secondo recapito nello stesso comune concordato telefonicamente con il destinatario
4. Un quarto tentativo di consegna al secondo recapito previo appuntamento telefonico

Nel caso 2 i tempi TI sono maggiorati di 1 giorno, nel caso 3 i tempi TI sono maggiorati di 2 gg, nel caso 4 i tempi TI sono maggiorati di 3 gg salvo comunicazione di diversi accordi con l'utente

***3.5 Modalità di chiusura/aggiornamento stato del ticket***

Gli operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato devono chiudere/aggiornare lo stato temporale dei ticket tramite restituzione al Gestore di un file dati XML/CSV con i dati di chiusura/aggiornamento nel formato del sub-allegato 1. Per il caso della chiusura dell'intervento devono essere fornite le informazioni relative all'esito dell'intervento.

In alternativa gli operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato possono chiudere/aggiornare lo stato dei ticket utilizzando il portale Web.

***3.6 Mancata risoluzione del malfunzionamento associato al ticket di intervento***

*3.6.1 Ticket con intervento in loco*

Nel caso in cui non fosse possibile eseguire l'intervento alla data prevista al paragrafo 0 per cause indipendenti dall'Operatore e/o dal soggetto da questi incaricato che non possano essere risolte tramite la rimodulazione delle tempistiche di cui al paragrafo 0, il ticket è comunque chiuso verso il

Gestore come intervento non eseguito e le motivazioni sono comunicate secondo quanto previsto al paragrafo 0.

Nel caso in cui, pur avendo eseguito l'intervento previsto, non fosse possibile risolvere il malfunzionamento segnalato, l'Operatore e/o il soggetto da questi incaricato acquisisce dall'utente un verbale di intervento con esito non risolutivo.

In relazione ai casi oggetto del presente paragrafo, il Gestore comunica con cadenza settimanale gli opportuni dati all'Unità di monitoraggio. Il Gestore provvede, altresì, ad informare tempestivamente il Ministero e gli Uffici periferici competenti per le opportune verifiche nelle modalità descritte al paragrafo 0.

#### *3.6.2 Ticket con spedizione del filtro*

In caso di irreperibilità o indisponibilità dell'utente entro i tempi descritti al paragrafo 0, l'Operatore e/o il soggetto da questi incaricato provvede alla chiusura del ticket, segnalandolo come non eseguito.

### *3.7 Segnalazioni reiterate*

Nei casi in cui un utente abbia già fornito una segnalazione seguita dalla attivazione di un ticket di intervento, il Gestore non attiva ulteriori ticket di intervento. Ove rilevante, il Gestore attiva una verifica attraverso gli Uffici periferici competenti secondo le modalità descritte al paragrafo 0.

## 4 Ticket di intervento

Il ticket associato ad un intervento è costituito da tre parti:

- una prima parte riporta le informazioni fornite dal Gestore e rese disponibili dall'utente al Contact Center/sito Web anche ad esito delle risposte al questionario ed ai punti di cui al paragrafo 3.1;
- una seconda parte riporta le informazioni fornite dal Gestore relative all'analisi del disturbo dichiarato dall'utente corredate dai dati, calcolati per la determinazione delle mappe di rischio, relativi al rapporto tra il livello complessivo di segnale DVB-T e quello LTE ed il valore del rapporto tra il livello di segnale DVB-T relativo al canale più alto su quello LTE complessivo;
- una terza parte riporta le informazioni raccolte in sede di intervento fornite dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato.

### *4.1 Prima parte: dati forniti contestualmente alla attivazione del ticket*

Il Gestore, contestualmente alla attivazione del ticket di intervento, fornisce agli Operatori le informazioni descritte nei paragrafi seguenti.

Lo scambio delle informazioni avviene in formato xml o csv attraverso l'apposito portale web e dopo il primo trimestre attraverso un flusso dati nel medesimo formato, secondo lo schema descritto al sub-allegato 1.

Le informazioni fornite sono desunte da quanto comunicato dall'utente al Contact Center / Sito Web e dalle verifiche effettuate dal Contact Center.

*4.1.1 Dati di utente*

- Codice identificativo dell'intervento (Codice Intervento)
- Nome
- Cognome
- Indirizzo
- Telefono (preferibilmente cellulare) (Codice Utenza)
- Qualifica: utente/amministratore di condominio (o stabile con meno di 5 appartamenti e impianto di antenna centralizzato)
- Data di prima disponibilità dell'utente
- Eventuale riferimento cui rivolgersi
    - Nome
    - Cognome
    - Telefono (preferibilmente cellulare)

*4.1.2 Informazioni tecniche sul problema segnalato:*

- Tipo di impianto: SINGOLO/CENTRALIZZATO
- Impianto canalizzato: SI/NO/NON SO
- Presenza amplificatori: SI/NO/NON SO
- Canali/Programmi ricevuti non correttamente: TUTTI/ELENCO

*4.1.3 Tipologia di intervento*

- Intervento in loco/ spedizione filtro
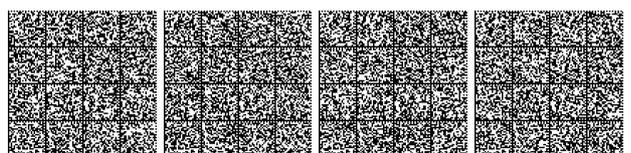
### *4.2 Seconda parte: rapporti DVB-T/LTE*

- Rapporto tra il livello complessivo del segnale DVB-T e il segnale complessivo LTE
- Rapporto tra il livello del segnale DVB-T relativo al canale più elevato e il segnale LTE complessivo.

### *4.3 Terza parte: dati forniti contestualmente alla chiusura del ticket*

Le informazioni acquisite dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato in fase di gestione degli interventi di risoluzione dei problemi alla ricezione televisiva causati dalla interferenza provocata dai segnali LTE devono essere comunicate al Gestore per la chiusura del ticket di intervento.

Per quanto riguarda gli interventi in loco, al termine dell'intervento l'Operatore e/o il soggetto da questi incaricato deve compilare il verbale di fine lavori in sub-allegato 2 da far sottoscrivere all'utente/amministratore o riferimento concordato telefonicamente. Il verbale è conservato dall'Operatore e/o dal soggetto da questi incaricato e su richiesta deve essere trasmesso al Gestore e al Ministero.

Nei paragrafi seguenti sono specificate le informazioni necessarie per la chiusura dei ticket di intervento, distinte per tipologia di intervento

*4.3.1 Intervento in loco*

*4.3.1.1 Informazioni sugli impianti di ricezione*

- Tipo di impianto: SINGOLO/CENTRALIZZATO
- Impianto canalizzato: SI/NO
- Presenza amplificatori: SI/NO
- Tipo Amplificatore: Marca/Modello (se presente e riconoscibile)

*4.3.1.2 Tipo di intervento*

- Inserzione filtro elimina banda
    - Modello filtro
- Rimozione moduli di canale

*4.3.1.3 Stato dell'intervento*

- Esito dell'intervento: POSITIVO/NON RISOLUTIVO/ NON ASSOCIABILE A LTE/NON ESEGUITO
- Verbale di fine lavori sottoscritto dall'utente: SI/NO
- Note
    - o Problematiche evidenziate per interventi non risolutivi di malfunzionamenti imputabili all'interferenza da segnali LTE
    - o Motivazioni per la mancata effettuazione dell'intervento

*4.3.2 Spedizione del filtro*

Nel caso di spedizione del filtro all'utente, il report di intervento è costituito dalla attestazione di avvenuta consegna, che deve riportare la marca e il modello del filtro consegnato.

***4.4 Dati forniti contestualmente all'aggiornamento dello stato temporale del ticket***

Nel caso di aggiornamento dello stato temporale del ticket dovuto alla rimodulazione delle tempistiche di intervento per accordi presi con l'utente dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato deve essere comunicata la data indicata dall'utente a partire dalla quale egli è disponibile a ricevere l'intervento in loco/il filtro spedito.

Nel caso di aggiornamento dello stato temporale del ticket dovuto alla rimodulazione delle tempistiche di intervento a causa di specifici problemi riscontrati dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato, deve essere comunicata la nuova data prevista per l'esecuzione dell'intervento, assieme alle motivazioni della rimodulazione da esplicitare nel campo "motivazioni" del ticket.

## 5 Intervento attraverso gli Uffici periferici

Gli Uffici periferici del Ministero, su segnalazione del Gestore da effettuarsi secondo le modalità descritte al paragrafo 0, ove necessario, realizzano verifiche e campagne di misura in loco. In tali occasioni gli Uffici periferici possono acquisire presso gli utenti informazioni tecniche sulle caratteristiche di realizzazione degli impianti di ricezione. Le informazioni acquisite sono rese disponibili al Gestore secondo il formato descritto nei paragrafi seguenti.
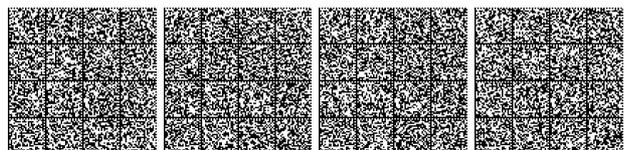
Su specifica richiesta del Gestore nel corso della verifica possono essere acquisite ulteriori informazioni utili alla valutazione della segnalazione e dell'intervento, quali valori di campo misurati, potenze in specifiche sezioni del sistema di ricezione, tipologia e puntamenti delle antenne.

### *5.1 Acquisizione dati*

#### *5.1.1 Dati di utente*

- Nome cognome
- Indirizzo
- Coordinate geografiche
- Codice identificativo dell'utente

#### *5.1.2 Codice identificativo dell'intervento Informazioni censuarie*

- Numero di abitazioni nell'edificio
- Numero di televisori posseduti
- Impianto certificato: SI/NO/NON APPLICABILE

#### *5.1.3 Informazioni tecniche relative al problema segnalato:*

- Tipo di impianto: singolo/centralizzato
- Impianto canalizzato: SI/NO
- Presenza amplificatori: SI/NO
- Numero abitazioni con problemi di ricezione
- Numero di televisori con problemi di ricezione
- Data a partire dalla quale si sono manifestati problemi di ricezione
- Canali/Programmi ricevuti non correttamente: TUTTI/ELENCO
- Apparati soggetti a malfunzionamenti: AMPLIFICATORE/DECODER/TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO
- Marca amplificatore (se presente)
- Modello amplificatore (se presente)
- Amplificatore impostato a massimo guadagno (ove applicabile): SI/NO

- Marca ricevitore (decoder/IDTV)
- Modello ricevitore (decoder/IDTV)

*5.1.4 Intervento di tuning dell'amplificatore dopo lo switch off: SI/NO/NON SO*

- Tipo di intervento da parte dell'Operatore o del soggetto incaricato:
- Inserzione filtro elimina banda
  - Marca filtro
  - Modello filtro
- Rimozione moduli di canale

## 6 Statistiche

### *6.1 Statistiche per il Ministero e gli Operatori*

Il Gestore rende disponibili al Ministero ed agli Operatori le informazioni sulle segnalazioni effettuate dagli utenti e sul processo di gestione dei ticket di intervento sia in forma analitica che aggregata.

I dati disponibili comprendono:

- il numero delle segnalazioni pervenute al Contact Center/Sito Web;
- il numero dei ticket di intervento attivati;
- il numero delle segnalazioni che non hanno originato l'attivazione dei ticket in quanto non rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3.1;
- il numero di ticket di intervento chiusi.

I dati relativi ai ticket di intervento attivati sono segmentati per operatore e territorio.

Attraverso il sito web è possibile per gli Operatori accedere anche ai dati sui singoli interventi smistati dal Gestore agli operatori e/o al soggetto terzo da loro incaricato visualizzando per ciascun operatore:

- indirizzo;
- tipologia di intervento (intervento in loco/ spedizione filtro);

- valore del rapporto tra il livello complessivo di segnale DVB-T e il segnale LTE calcolati per la determinazione delle mappe di rischio;
- valore del rapporto tra il livello di segnale DVB-T relativo al canale più elevato e il segnale LTE complessivo calcolati per la determinazione delle mappe di rischio;
- valore stimato del segnale LTE generato dall'operatore che accede.

***6.2 Statistiche disponibili al pubblico***

Sul Sito Web il Gestore rende disponibili su base regionale:

- il numero delle segnalazioni pervenute al Contact Center/Sito Web
- il numero dei ticket di intervento di mitigazione realizzati.

## 7 Gestione delle mappe di rischio

Il Gestore provvede all'aggiornamento delle mappe di rischio in relazione all'attivazione di nuove stazioni radiobase LTE.

Le mappe di rischio identificano le aree del territorio in cui gli impianti di ricezione televisiva sono potenzialmente soggetti ad effetti interferenziali dannosi da parte dei sistemi LTE e sono utilizzate per la discriminazione dell'attendibilità delle segnalazioni come descritto nel paragrafo 0.

Nel tracciare le mappe di rischio il Gestore mantiene l'informazione sulla data di attivazione delle stazioni radiobase LTE da cui dipendono le mappe stesse. Tale informazione ha lo scopo di permettere al Gestore di adottare le modalità di analisi ritenute più opportune per discriminare l'attendibilità delle segnalazioni tardive.

L'accuratezza delle mappe di rischio è correlata a:

- il rapporto tra il numero degli interventi eseguiti non correlabili ai sistemi LTE ed il numero degli interventi totali;
- il rapporto tra il numero di interventi attivati e il numero delle segnalazioni pervenute dalle aree interessate dalla attivazione di stazioni radiobase LTE.

I suddetti indicatori e l'accuratezza attesa delle mappe di rischio sono soggetti alla valutazione dell'Unità di monitoraggio.

Sulla base degli indicatori sopra definiti e delle indicazioni dell'Unità di monitoraggio e del Ministero, il Gestore provvede al progressivo miglioramento dell'accuratezza delle mappe di rischio,
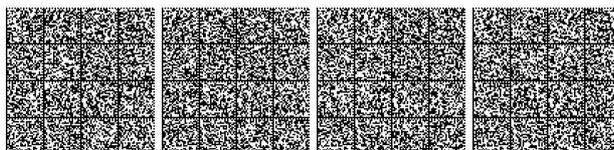
## Sub-allegato 1 : Schema XML per scambio dati su attivazione ticket nel caso di intervento antennista in loco


```
<resultset>
 <row>
        <field name="id"></field>
        <field name="nome"></field>
        <field name="cognome"></field>
        <field name="telefono"></field>
        <field name="data"></field>
   <field name="motivazioni"></field>
        <field name="regione"></field>
        <field name="provincia"></field>
        <field name="comune"></field>
        <field name="cap"></field>
        <field name="indirizzo"></field>
        <field name="civico"></field>
        <field name="edificio" xsi:nil="true" />
        <field name="scala" xsi:nil="true" />
        <field name="interno" xsi:nil="true" />
        <field name="tipo"></field>
   <field name="c_i"></field>
        <field name="nome_referente"></field>
        <field name="cognome_referente"></field>
        <field name="telefono_referente"></field>
        <field name="tipologia_impianto"></field>
        <field name="impianto_canalizzato"></field>
        <field name="amplificatore"></field>
        <field name="problemi_su_tutti_canali"></field>
   <field name="problemi_su_alcuni_canali"></field>
   <field name="canale_1"></field>
   <field name="canale_2"></field>
   <field name="canale_3"></field>
   <field name="tipologia_impianto_A"></field>
        <field name="impianto_canalizzato_A"></field>
   <field name="amplificatore_A"></field>
   <field name="inserzione_filtro"></field>
   <field name="marca"></field>
   <field name="modello"></field>
   <field name="rimozione_filtri"></field>
        <field name="esito_intervento"></field>
   <field name="verbale" xsi:nil="true" />
   <field name="note"></field>
```

```
 </row>
 <row>
         <field name="id"></field>
         <field name="nome"></field>
         <field name="cognome"></field>
         <field name="telefono"></field>
    <field name="data"></field>
    <field name="motivazioni"></field>
         <field name="regione"></field>
         <field name="provincia"></field>
         <field name="comune"></field>
         <field name="cap"></field>
         <field name="indirizzo"></field>
         <field name="civico"></field>
         <field name="edificio" xsi:nil="true" />
         <field name="scala" xsi:nil="true" />
         <field name="interno" xsi:nil="true" />
         <field name="tipo"></field>
    <field name="c_i"></field>
         <field name="nome_referente"></field>
         <field name="cognome_referente"></field>
         <field name="telefono_referente"></field>
         <field name="tipologia_impianto"></field>
         <field name="impianto_canalizzato"></field>
         <field name="amplificatore"></field>
         <field name="problemi_su_tutti_canali"></field>
    <field name="problemi_su_alcuni_canali"></field>
    <field name="canale_1"></field>
    <field name="canale_2"></field>
    <field name="canale_3"></field>
    <field name="tipologia_impianto_A"></field>
         <field name="impianto_canalizzato_A"></field>
    <field name="amplificatore_A"></field>
    <field name="inserzione_filtro"></field>
    <field name="marca"></field>
    <field name="modello"></field>
    <field name="rimozione_filtri"></field>
         <field name="esito_intervento"></field>
    <field name="verbale" xsi:nil="true" />
    <field name="note"></field>
 </row>
…
</resultset>
```

## Sub-allegato 2: Verbale di fine lavori

| | | |
|---|---|---|
| Generalità utente | | |
| Nome/Cognome | | |
| Indirizzo | | |
| Recapito telefonico | | |
| Data segnalazione (T0) | | |
| Data intervento (TI) | | |
| Intervento su appuntamento[1] | SI☐ | NO☐ |
| Tipologia impianto di antenna ricevente | CENTRALIZZATO☐ | SINGOLO☐ |
| Sistemi di amplificazione DVB-T | SI☐ | NO☐ |
| Impianto canalizzato | SI☐ | NO☐ |
| Tipologia di intervento | INSERIMENTO FILTRO☐ | RIMOZIONE MODULI DI CANALE☐ |
| Esito dell'intervento | POSITIVO ☐ NON RISOLUTIVO ☐ NON ASSOCIABILE A LTE☐ NON ESEGUITO ☐ | |
| Note | ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… | |
| Ditta[2] | | |

Firma Operatore                Firma Utente

---

[1] Indicare "SI" se l'intervento è stato posticipato/pianificato su richiesta dell'utente
[2] Ragione sociale dell'impresa intervenuta
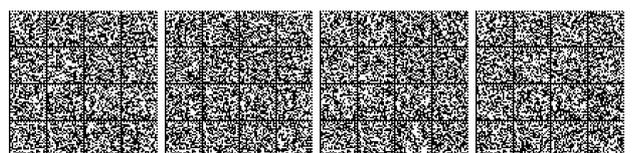
## Sub-allegato 3: Modello per la liberatoria da acquisire in caso di consegna del filtro

### DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Io sottoscritto________________________________, residente in _____________________, Via_________________________________________________________________________________,

premesso che

- nell'unità immobiliare in cui dimoro la fruizione del servizio televisivo è disturbata da interferenze
- detto disservizio potrebbe essere ritenuto dalla Fondazione Ugo Bordoni (di seguito Gestore) presumibilmente da correlare ai servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz;
- che tra gli interventi proposti ho ritenuto di accettare, ritenendolo tecnicamente idoneo e per me più comodo e conveniente, quello consistente nella consegna di un filtro per la mitigazione dei segnali LTE in banda 800 Mhz conforme alla normativa vigente (di seguito filtro) all'indirizzo da me indicato;
- che l'installazione del filtro sull'impianto di antenna televisiva avverrà esclusivamente a mia cura e spese;

Premesso quanto sopra, con la presente io sottoscritto

dichiaro

1) di accettare come tipologia di intervento la consegna del filtro di cui in premessa quale soluzione tecnicamente idonea e per me più comoda e conveniente per l'eliminazione delle interferenze nella ricezione dei canali televisivi;
2) di provvedere autonomamente all'installazione del filtro nei modi all'occorrenza indicati senza richiedere al Gestore e/o agli Operatori il ristoro degli oneri sostenuti per l'installazione dello stesso;
3) di accettare la consegna e la cessione a titolo definitivo del filtro previo appuntamento da concordare tra me e le persone all'occorrenza incaricate presso l'unità immobiliare da me comunicata al Gestore, all'indirizzo, nel giorno e nell'orario stabiliti in accordo con le persone incaricate dell'intervento;
4) di rinunciare al diritto di ricevere in consegna il filtro, nonché ad ogni relativa richiesta di qualsivoglia natura qualora la consegna medesima risulti impedita dalla irreperibilità mia o dell'incaricato da me individuato oltre le tempistiche di cui al paragrafo 3.4 dell'allegato 1 al decreto;
5) che con la consegna del filtro ovvero per effetto della rinuncia alla consegna avvenuta secondo quanto stabilito al precedente punto 4), non avrò più nulla a pretendere - a qualsivoglia titolo - relativamente alle interferenze descritte in premessa ed al filtro fornito.
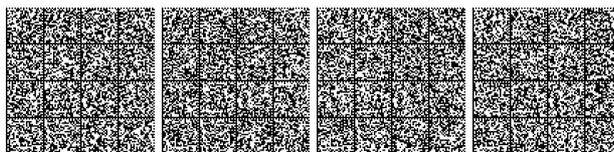
**ALLEGATO 2**

**OGGETTO:** Comunicazione dei dati relativi alle stazioni radiobase LTE in banda 800 MHz

## 1 Comunicazione dei dati relativi alle stazioni radiobase LTE in banda 800 MHz

L'allegato descrive le modalità e le tempistiche previste per la comunicazione dei piani di sviluppo e di avvenuta attivazione delle stazioni radiobase per i sistemi LTE in banda 800 MHz.

La disponibilità dello stato di dispiegamento delle reti LTE in banda 800 MHz costituisce un requisito fondamentale per l'identificazione delle mappe di rischio.

### *1.1 Dati richiesti*

Al fine di condurre in maniera proficua le valutazioni circa il potenziale impatto dell'interferenza generata dai sistemi radiomobili LTE sugli impianti di ricezione televisiva installati a casa degli utenti e tracciare le relative mappe di rischio, è necessario disporre delle informazioni su:

- piani di sviluppo delle stazioni radiobase LTE;
- data di effettiva attivazione delle stazioni radiobase LTE.

I dati richiesti devono essere resi disponibili secondo tempistiche opportune per ottimizzare la predisposizione delle mappe di rischio e conoscere la situazione interferenziale in tempo reale, così da poter fornire un più efficace supporto all'utenza. La definizione delle mappe di rischio prende infatti le mosse dai piani di sviluppo comunicati dagli operatori, considerando attive le stazioni radiobase in essi contenute.

## 2 Formato dei dati delle stazioni radiobase

Il formato di riferimento per l'acquisizione dei dati delle stazioni radiobase è quello stabilito dal Decreto 22 luglio 2003, GU n.180 del 05-08-2003, recante "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica".

Il formato in questione è richiamato in Tabella 1 ed è completato da commenti e integrazioni, evidenziati in corsivo, di rilievo per gli scopi del presente documento. Alle informazioni di Tabella 1 si aggiungono le informazioni descrittive dei diagrammi di radiazione, illustrate nel successivo paragrafo 0. L'insieme dei dati descritti in Tabella 1, corredato dei dati sui diagrammi di radiazione (cfr. paragrafo 0) costituisce un record dati, corrispondente ad una singola cella/settore.
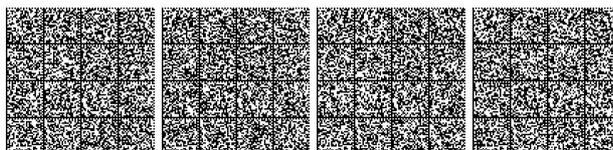
| **Tabella 1. FORMATO DEI DATI RELATIVI ALLE STAZIONI RADIOBASE** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome campo** | **Tipo**[1] | **Unità** | **Note** |
| *ID* | *I* | | *Campo vuoto Il primo campo deve essere vuoto per permettere l'inserimento autoincrementale dell'identificativo del record nel database* |
| FLAG_NUOVO | I | --- | Vale 1 se si tratta di un nuovo impianto, 0 per un impianto preesistente |
| FLAG_COND | I | --- | Vale 1 se il sito è condiviso con altri operatori, 0 in caso contrario |
| CODICE_SITO | C | --- | Codice alfanumerico identificativo del sito. *Tale codice è ripetuto identico per tutti i settori/celle che costituiscono un sito.* |
| GESTORE | C | --- | Codice alfanumerico indicativo del gestore |
| COMUNE | C | --- | Denominazione del comune |
| *CAP* | *C5* | --- | *Codice di Avviamento Postale* |
| *CODICE_ISTAT* | *C6* | --- | *Codice ISTAT del Comune* |
| INDIRIZZO | C | --- | Indirizzo completo di numero civico, se assegnato |
| PROVINCIA | C | --- | Sigla provinciale (2 lettere, Roma = RM) |
| GEOIDE | | | Geoide di riferimento per le coordinate lat, long (~~*valori ammessi RM40, ED50,*~~ WGS84) |
| LONG | ~~*I*~~ *D6* | gradi decimali | Longitudine |
| LAT | ~~*I*~~ *D6* | gradi decimali | Latitudine |
| QUOTA_SLM | ~~*I*~~ *D2* | m | Quota sul livello del mare del sito |
| NUM_SETTORI | I | --- | Numero di settori installati (>0) |
| FREQUENZA[2] | I | MHz | Intesa come banda di frequenza: *800 (LTE)* |
| AZIMUT | I | ° | Direzione di puntamento, riferita al nord geografico |
| TILT | I | ° | *Il tilt è inteso come valore complessivo del tilt meccanico e del tilt elettrico. Il tilt elettrico non deve essere tenuto in conto, qualora già considerato nel diagramma di radiazione dell'antenna. Nel caso in cui il tilt elettrico sia compreso nel diagramma di radiazione, si indica quindi solo il tilt meccanico* |
| MODELLO_ANTENNA | C | --- | *Questa stringa consente l'identificazione del modello di antenna utilizzato e l'associazione al diagramma di radiazione corrispondente, comunicato in un file separato secondo il formato concordato.* |

| GUADAGNO | ~~*I*~~<br>*D2* | dBi | |
|---|---|---|---|
| ALTEZZA_CENTRO | ~~*I*~~<br>*D2* | m | Altezza del centro radioelettrico dell'antenna |
| POTENZA | ~~*I*~~<br>*D2* | W | Somma delle potenze di progetto al connettore d'antenna[3] |
| *TRIM_PREVISTA_ ATTIV* | *C6* | --- | *Trimestre di prevista attivazione della stazione radiobase.*<br>*La stringa deve riportare l'anno e il trimestre di prevista attivazione separati dal carattere "_"; lo specifico trimestre nell'arco dell'anno è identificato da una cifra compresa tra 1 e 4 (es. 2013_1).* |
| *STATO* | *I* | | *Vale 0 per impianti non attivati, 1 per impianti già attivati. Lo stato deve essere impostato di default al valore 0 e verrà modificato al momento della effettiva attivazione.* |

[1] I = numero intero, *CN = sequenza alfanumerica di N caratteri, DN = numero con N cifre decimali (il separatore decimale deve essere il carattere ".")*

### *2.1 Formato dei diagrammi di antenna*

I diagrammi di radiazione delle antenne delle stazioni radiobase devono essere forniti secondo il formato testo "msi", che contiene informazioni generali sull'antenna e i diagrammi di radiazione orizzontali e verticali. Il nome del file deve coincidere con la stringa "FILENAME" contenuta nel file stesso e con la stringa riportata al campo MODELLO_ANTENNA" del record contenente i dati della stazione radiobase corrispondente.

Il formato "msi" è costituito da un file di testo, la cui struttura complessiva è illustrata in Tabella 2. La *label* della colonna di sinistra e i dati sono separati da almeno uno spazio. I dati sui diagrammi verticali o orizzontali possono essere separati da almeno uno spazio o da un carattere di tabulazione.

Devono essere presenti 360 valori puntuali (da 0 a 359) per i dati del diagramma orizzontale e 360 valori puntuali (da 0 a 359) per i dati del diagramma verticale. Il valore 0 rappresenta il Nord per il diagramma orizzontale e l'orizzonte per il diagramma verticale. Il guadagno di antenna è espresso in dBd, ma può anche essere espresso in dBi, purché indicato di seguito al valore del guadagno, separato da esso da almeno uno spazio. Tutti i valori puntuali sono normalizzati rispetto al guadagno massimo, che vale 0.

| **Tabella 2. FORMATO DEI DIAGRAMMI DI ANTENNA** | |
|---|---|
| **Label** | **Commento** |
| FILENAME | Nome dell'antenna. Il nome dell'antenna deve coincidere con il nome stesso del file msi.<br>Questa stringa consente l'identificazione del modello di antenna e del diagramma di radiazione associato. Per una corretta associazione di una stazione radiobase con lo specifico file di antenna, tale stringa deve essere riportata nel campo "MODELLO_ANTENNA" del record descritto nella precedente Tabella 1. |
| MAKE | Costruttore |
| FREQUENCY | Frequenza in MHz |
| H_WIDTH | Angolo di apertura a 3 dB sul piano orizzontale |
| V_WIDTH | Angolo di apertura a 3 dB sul piano verticale |
| FRONT_TO_BACK | Rapporto avanti-indietro in dB |
| GAIN | Guadagno in dBd; se il guadagno è riportato in dBi deve essere esplicitamente indicato |
| TILT | Tilt elettrico del lobo principale |
| POLARIZATION | Orizzontale, verticale, +45 o -45 |
| COMMENT | Commenti |
| HORIZONTAL 360 | Riga di intestazione che anticipa il diagramma orizzontale |
| 0H…359 H | Diagramma orizzontale fornito a passi angolari di 1 grado, con le attenuazioni relative al massimo guadagno, corrispondente al valore 0. Ogni valore inferiore a 0 è indicato privo di segno e assunto come negativo. |
| VERTICAL 360 | Riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale |
| 0H…359 H | Diagramma verticale fornito a passi angolari di 1 grado, con le attenuazioni relative al massimo guadagno, corrispondente al valore 0. Ogni valore inferiore a 0 è indicato privo di segno e assunto come negativo. |
| | |

# 3 Tempistica per la comunicazione dei dati

## *3.1 Dati sulle stazioni radiobase*

I dati sulle stazioni radiobase LTE, completi delle relative informazioni sui diagrammi di antenna devono essere forniti secondo le tempistiche indicate nel seguito.

### *3.1.1 Piani di sviluppo delle stazioni radiobase*

I piani di sviluppo delle stazioni radiobase, completi delle indicazioni sul trimestre di presunta attivazione, devono essere comunicati su base trimestrale, secondo il calendario annuale di Tabella 3.

**Tabella 3. TEMPISTICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO**

| Scadenza | Comunicazione attesa |
|---|---|
| 28 febbraio | Piani di sviluppo e dati delle stazioni radiobase per il trimestre aprile-giugno (II trimestre) |
| 31 maggio | Piani di sviluppo e dati delle stazioni radiobase per il trimestre luglio-settembre (III trimestre) |
| 31 agosto | Piani di sviluppo e dati delle stazioni radiobase per il trimestre ottobre-dicembre (IV trimestre) |
| 30 novembre | Piani di sviluppo e dati delle stazioni radiobase per il trimestre gennaio-marzo (I trimestre) |

I formati di riferimento per ciascun settore/cella della stazione radiobase LTE sono quelli di Tabella 1 e Tabella 2.

### *3.1.2 Integrazione e aggiornamento dei dati*

Eventuali integrazioni dei piani di attivazione e/o aggiornamenti dei dati delle stazioni radiobase incluse nei piani di sviluppo comunicati devono essere forniti con un anticipo non inferiore a 7 giorni rispetto alla data di attivazione delle stazioni radiobase stesse.

### *3.1.3 Comunicazione di attivazione delle stazioni radiobase*

La data di effettiva attivazione delle stazioni radiobase contenute nei piani di accensione, deve essere comunicata contestualmente all’avvenuta accensione, entro le ore 22 della giornata di attivazione.

# 4 Modalità di comunicazione dei dati

## *4.1. Comunicazione dei dati delle stazioni radiobase*

### *4.1.1 Fase di start-up*

Nella prima fase di attivazione del presente decreto e comunque non oltre il primo trimestre del 2013, i piani di sviluppo e i dati delle stazioni radiobase, ivi compresi eventuali aggiornamenti, sono comunicati via e-

mail alla persona di riferimento indicata dal Gestore. I dati possono essere protetti da password, resa nota alla medesima persona attraverso un diverso canale di comunicazione (es. SMS); la lunghezza della password non deve superare i 15 caratteri.

Il formato dei dati è quello descritto al precedente capitolo 0.

I dati relativi alle stazioni radiobase devono essere trasmessi in un file in formato MS Excel ovvero in formato testuale “csv” con campi separati dal carattere “;”. Ciascuna riga del file costituisce un record dati, i cui campi sono quelli di Tabella 1 e corrisponde ad una singola cella/settore. A ciascuna cella/settore è associata l’informazione sui diagrammi di radiazione delle antenne, contenuta nel relativo file testuale in formato “msi” (cfr. paragrafo 0).

*4.1.2 Comunicazione dei dati a regime*

Entro il 31 marzo 2013, i piani di attivazione e i dati delle stazioni radiobase sono comunicati attraverso un portale web dedicato. L’accesso al portale da parte di ciascun operatore è protetto da password e avviene in modalità https con certificati SSL.

I dati relativi alle stazioni radiobase sono comunicati in formato “csv”; le specifiche per il formato di scambio dei dati sono fornite al sub-allegato A. I dati sui diagrammi di radiazione sono forniti in formato “msi” e trasferiti tramite protocollo FTP. Le informazioni relative a ciascun settore/cella delle stazioni radiobase LTE sono quelle descritte in Tabella 1 e in Tabella 2.

Il portale web è dotato di funzionalità che consentono l’inserimento dei dati di nuove stazioni radiobase o la modifica dei dati di stazioni radiobase già presenti, nel rispetto delle tempistiche descritte al precedente capitolo 0.

*4.1.3 Comunicazione della data di attivazione delle stazioni radiobase*

La comunicazione della data di effettiva attivazione di una stazione radiobase è effettuata dagli operatori attraverso un portale web dedicato, dove sono stati preventivamente resi disponibili a ciascun operatore i dati già comunicati sui piani di attivazione e i dati delle stazioni radiobase LTE. L’accesso al portale è protetto da password.

Le tempistiche di comunicazione della data di attivazione delle stazioni radiobase devono avvenire nel rispetto di quanto descritto al capitolo 0.

L’accesso alla pagina web è protetto da password e non sono ammesse azioni differenti dalla comunicazione di attivazione delle stazioni radiobase.

Nella prima fase di attivazione del presente decreto e comunque non oltre il primo trimestre del 2013, la data di attivazione delle stazioni radiobase è comunicata via e-mail alla già citata persona di riferimento indicata dal Gestore.

## 5 Confidenzialità dei dati

I piani di attivazione e i dati delle stazioni radiobase sono utilizzati allo scopo di tracciare le mappe di rischio attraverso le opportune valutazioni previsionali.

I dati comunicati da ciascun operatore radiomobile non sono resi accessibili ad alcun altro operatore.

Ciò viene garantito attraverso opportuni accordi di riservatezza tra gli Operatori e il Gestore e il ricorso ad adeguate misure di protezione dei dati sui server.

## Sub-allegato A

## Formato csv per i dati delle stazioni radiobase

"id";"flag_nuovo";"flag_cond";"codice_sito";"gestore";"comune";"cap";"codice_istat";"indirizzo";"provinci a";"geoide";"lat";"long";"quota_slm";"numero_settori";"frequenza";"azimuth";"tilt";"modello_antenna";"gu adagno";"altezza_centro";"potenza";"trimestre_attivazione";"stato"

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 3:*

— Si riporta l'art. 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 31, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

*«Capo VIII*
*Disposizioni in materia di comunicazioni*

Art. 41 *(Tecnologie delle comunicazioni)*. — 1. - 4. (*Omissis*).

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca (52). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

7. - 9. (*Omissis*).».

*Note all'art. 4:*

— Si riporta l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici):

«Art. 2 *(Definizioni relative agli impianti)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

*b)* potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

*c)* uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4;

*d)* ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

*e)* impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

*f)* impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

*g)* impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna
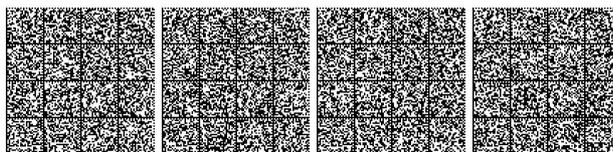
del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

*h)* impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

*i)* CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

*l)* UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.».

*Note all'art. 7:*

— Si riporta l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)*. — 1. - 131. (*Omissis*).

132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.».

*Note all'art. 8:*

— Si riporta l'art. 24, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O., come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. *a)*, n. 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:

«Art. 24 *(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)*. — 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

*a)* è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

*b)* è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

*c)* riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

*d)* riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

*e)* è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2;

*f)* con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

*g)* con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

*h)* con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13;

*i)* è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato *A)*, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-*bis*) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'art. 13, comma 5-*bis*;

i-*ter*) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'art. 34, comma 1-*ter*, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'art. 13.».

*Note all'art. 9:*

— Si riporta l'art. 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:

«Art. 14 *(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)*. — (*Omissis*).

2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformità alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo princìpi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati.».

**14G00017**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2013.

**Emissione integrativa di carte valori postali celebrative relative all'associazione «Civita», nel 25º anniversario di attività.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'articolo 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma delle carte-valori postali commemorative e celebrative autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 è aggiunta la seguente lettera:

«*aa)* francobolli celebrativi dell'associazione "Civita", nel 25° anniversario di attività.».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2014*
*Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 142*

**14A01351**

---

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2014.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 il territorio della regione Toscana è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti agli edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

Considerato, inoltre, che detti eventi alluvionali hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, della rete dei servizi essenziali determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, quindi, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
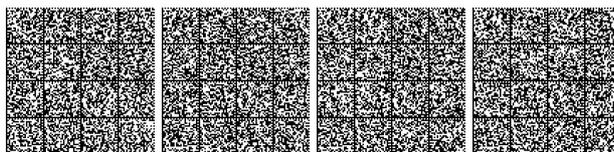
Viste le note della regione Toscana del 29 gennaio, del 7 e dell'11 febbraio 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 3 al 5 febbraio 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 16.118.000,00 di euro a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che viene reintegrato, in esito alla ricognizione di cui all'art. 5, comma 5-*septies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le disponibilità risultanti presso i pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2014

*Il Presidente:* LETTA

**14A01284**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2014.

**Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che prevede l'incremento di 7.218.602.175,20 euro della dotazione per l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

Visto il successivo comma 9 del medesimo art. 13, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 8 tra le tre sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», e sono fissati, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo nell'anno 2013;

Visto il comma 332, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che facoltizza la società Eur S.p.a. a presentare, entro il 15 febbraio 2014, un'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro per l'accesso ad un'anticipazione di liquidità, nell'importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014,

a valere sull'incremento di 7.218.602.175,20 euro della dotazione per l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013;

Considerato l'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17, recanti modalità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità in favore degli enti locali;

Visto l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la «CDP») ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l' «Addendum»);

Considerato il comma 10-*bis*, dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 che, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'art. 13, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, e sulla dotazione per il 2014 della sezione di cui all'art. 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, dispone che sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva;

Considerato che le disposizioni di cui al citato comma 10-*bis* si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-*quinquies*, dell'art. 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del comma 10-*bis* in esame;

Considerato l'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché il relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», disciplinanti le modalità e i criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità per il pagamento da parte delle regioni dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;

Visti, con riferimento al pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale:

l'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni per la concessione dell'anticipazione di liquidità in favore delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari;

in particolare il comma 3 del richiamato art. 3 che ha stabilito che al riparto definitivo delle risorse si provvede con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 novembre 2013, in proporzione ai valori derivanti dalla ricognizione, effettuata dal tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, degli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e delle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai propri servizi sanitari regionali, di cui rispettivamente al comma 1, lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 3;

il decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, l'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98;

i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013;

l'art. 13, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge n. 102 del 2013;

Ritenuto, nelle more del completamento dell'attuazione dei procedimenti di accesso alle anticipazioni di liquidità a valere sull'intera disponibilità finanziaria già prevista per il settore sanitario dal richiamato decreto-legge n. 35/2013, di integrare in via prudenziale la disponibilità di risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

Vista l'intesa tra Governo ed enti territoriali sancita in Conferenza unificata nella seduta del 6 febbraio 2014;

Considerato, in particolare, che la predetta intesa prevede che, per l'anno 2014, l'incremento della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di 7.218.602.175,20 euro di cui al comma 8, dell'art. 13 del richiamato decreto-legge n. 102/2013, è attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per 2 miliardi di euro, alla «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» per 3,6 miliardi di euro e, infine, alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» per 1.618.602.175,2 euro.

Decreta:

Art. 1.

*Dotazione delle tre sezioni fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.*

1. Per l'anno 2014, ai fini del decreto in esame, l'incremento della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» è pari a 2.000 milioni di euro, quello della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» ammonta a 3.600 milioni di euro e, infine, quello della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» è fissato in 1.618.602.175,2 euro.

2. Fermo restando l'incremento complessivo per l'anno 2014 del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l'incremento della dotazione di ciascuna sezione, come stabilito al comma precedente, può essere modificato, sulla base delle richieste di accesso alle sezioni stesse avanzate dagli enti territoriali interessati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

*Beneficiari dell'anticipazione*

1. Le risorse di cui all'art. 1, al netto delle risorse attribuite alla società Eur S.p.a. ai sensi del comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a valere sulla dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di

liquidità in favore degli enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti di cui all'art. 1, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Art. 3.

*Concessione risorse a enti locali*

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.

3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili per l'anno 2014 nella «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-*bis* a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Art. 4.

*Concessione risorse a regioni per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari*

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 28 febbraio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.

2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, al netto di euro 100.000.000, di cui al comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20 marzo 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 è subordinata agli adempimenti di cui al comma 3, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo ai sensi del comma 4 del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Restano ferme le prescrizioni sulla tempistica e sulla natura dei pagamenti recate dai commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché le modalità di certificazione dei pagamenti effettuati previste dal medesimo comma 6.

Art. 5.

*Concessione risorse a regioni per debiti sanitari*

1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale», le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 28 febbraio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario.

2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione di cui al medesimo comma 1, è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20 marzo 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 è subordinata agli adempimenti di cui al comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente tavolo ai sensi del medesimo comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

*Il Ragioniere generale dello Stato:* FRANCO

*Il direttore generale del Tesoro:* LA VIA

*Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014*
*Ufficio di controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 511*

**14A01356**
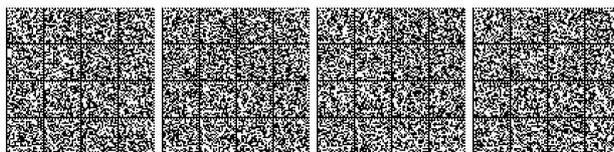
## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2014.

**Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Bio Tribenuron», ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, e successive integrazioni di cui l' ultima in data 29 gennaio 2014, con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) - Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Romania del prodotto HELMSTAR 75 WG, ivi registrato al n. 2596 a nome dell'Impresa Helm Ag, con sede legale in Hamburg (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento HELMSTAR 75 WG autorizzato in Italia al n. 13447 a nome dell'Impresa Helm Ag;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome BIO TRIBENURON;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 28 febbraio 2016, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV), il permesso n. 15980 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato BIO TRIBENURON, proveniente dalla Romania, ed ivi autorizzato al n. 2596 con la denominazione HELMSTAR 75 WG.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 10-50-500, kg 1-5-10-25.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Romania, ai sensi Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

# BIO TRIBENURON

Erbicida di post emergenza per orzo e frumento
(Granuli idrodispersibili)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**COMPOSIZIONE**
100 grammi di prodotto contengono
Tribenuron Metile g 75
Coformulanti q.b. a g 100
*"Contiene Tribenuron Metile: può provocare una reazione* allergica"

**FRASI DI RISCHIO**
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante rimpiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Titolare della registrazione:**
HELM AG - Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania)
**Numero di registrazione: 2596**

**Importato dalla Romania da:**
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
**Registrazione n. 15980 del 05/02/014 del Ministero della Salute**

**Officina di rietichettatura / riconfezionamento:**
**PHYTEUROP SA** – Z.I. de Champagne F-49260 Montreuil Bellay (F)
**SIPC** – Rue J. Coste F-59552 Courchelettes (F)

**Contenuto Netto:** g 10 - 50 - 500 - kg 1- 5 - 10 - 25

**Partita n.: vedi fondo della confezione**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]
**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** Non sono noli casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione cutanea ed oculare.
**Terapia:** sintomatica.
**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE**
**BIO TRIBENURON** è un erbicida sistemico di post-emergenza a rapida degradazione, attivo anche a basse dosi di impiego e temperature, particolarmente indicato per interventi precoci (infestanti giovani, in fase di attiva crescita) su frumento ed orzo. Lo sviluppo delle malerbe sensibili, infatti, si arresta poche ore dopo il trattamento, sebbene il disseccamento completo si osservi dopo 10-20 gg.
Le infestanti che non disseccano si indeboliscono risultando, comunque, assai meno competitive nei confronti della coltura.

**INFESTANTI CONTROLLATE**
Ranuncolo *(Ranunculus spp.)*, Acetosella *(Oxalis cernua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro rugoso *(Rapistrum rugosum)*, Romice *(Rumex spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio comune *(Stellaria media)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Aneto puzzolente *(Anethum gravelensces)*, Coriandolo fetido *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Margherita delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Rughetta *(Diplotaxis spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Geranio rosso *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Camomilla comune *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*.

**MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO**
**BIO TRIBENURON** agisce efficacemente su infestanti già emerse soprattutto se impiegato nel periodo compreso dallo stadio di 3 foglie a quello di botticella delle colture. I trattamenti precoci su giovani malerbe consentono l'uso delle dosi più basse. Dopo l'applicazione non effettuare la trasemina di leguminose e foraggere. Si raccomanda l'aggiunta di un bagnante non ionico. In caso di miscele, aggiungere l'altro prodotto quando **BIO TRIBENURON** è già completamente disciolto quindi, in ultimo, il bagnante.

**Dosi di impiego**
Numero massimo di trattamenti: 1
FRUMENTO (tenero e duro), ORZO: in funzione dello sviluppo delle infestanti 10-20 g/ha + 0,5-1 litro di bagnante per ettaro.
Impiegare il prodotto alla dose stabilita con volumi di acqua di 200-400 l/ha.
"Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** da zona non coltivata. Si raccomanda di utilizzare per l'applicazione ugelli antideriva".

**COMPATIBILITÀ**
**BIO TRIBENURON** è compatibile con tutti gli avenicidi in commercio ad esclusione dei prodotti a base di Tralcoxidim.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non usare in terreni situati in aree vulnerabili al percolamento ai sensi del D. Lvo. 152/2006

**ATTENZIONE:**
da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato; Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori finali.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05/02/2014

14A01251

DECRETO 5 febbraio 2014.

**Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Tipper 75», ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 21 settembre 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 29 gennaio 2014, con cui l'Impresa Genetti Srl, con sede in Merano (BZ) - Via Parini 4a, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Romania del prodotto HELMSTAR 75 WG, ivi registrato al n. 2596 a nome dell'Impresa Helm Ag, con sede legale in Hamburg (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento HELMSTAR 75 WG autorizzato in Italia al n. 13447 a nome dell'Impresa Helm Ag;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Genetti Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome TIPPER 75;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 28 febbraio 2016, all'Impresa Genetti Srl, con sede in Merano (BZ), il permesso n. 15979 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato TIPPER 75, proveniente dalla Romania, ed ivi autorizzato al n. 2596 con la con la denominazione HELMSTAR 75 WG.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 10-50-500, Kg 1-5-10-25.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO
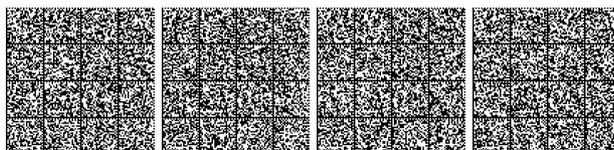
Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Romania, ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

# Tipper 75

Erbicida di post emergenza per orzo e frumento
(Granuli idrodispersibili)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**COMPOSIZIONE**
100 grammi di prodotto contengono
Tribenuron Metile g 75
Coformulanti q.b. a g 100
*"Contiene Tribenuron Metile: può provocare una reazione* allergica"

**FRASI DI RISCHIO**
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Titolare della registrazione:**
HELM AG - Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania)
**Numero di registrazione: 2596**

**Importato dalla Romania da:**
Genetti Srl, Via Parini 4-a
39012 Merano (BZ)
Tel: +39-0473-550215
**Registrazione n. 15979 del 05/02/2014 del Ministero della Salute**

**Officina di rietichettatura / riconfezionamento:**
Denka International bv, P.O. Box 377, 3770 AH Barneveld (NL)

**Contenuto Netto:** g 10 - 50 - 500 - kg 1- 5 - 10 - 25

**Partita n.: vedi fondo della confezione**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione cutanea ed oculare.
**Terapia:** sintomatica.
**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE**
**TIPPER 75** è un erbicida sistemico di post-emergenza a rapida degradazione, attivo anche a basse dosi di impiego e temperature, particolarmente indicato per interventi precoci (infestanti giovani, in fase di attiva crescita) su frumento ed orzo. Lo sviluppo delle malerbe sensibili, infatti, si arresta poche ore dopo il trattamento, sebbene il disseccamento completo si osservi dopo 10-20 gg.
Le infestanti che non disseccano si indeboliscono risultando, comunque, assai meno competitive nei confronti della coltura.

**INFESTANTI CONTROLLATE**
Ranuncolo *(Ranunculus spp.)*, Acetosella *(Oxalis cernua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro rugoso *(Rapistrum rugosum)*, Romice *(Rumex spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio comune *(Stellaria media)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Aneto puzzolente *(Anethum gravelensces)*, Coriandolo fetido *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Margherita delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Rughetta *(Diplotaxis spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Geranio rosso *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Camomilla comune *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*.

**MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO**
**TIPPER 75** agisce efficacemente su infestanti già emerse soprattutto se impiegato nel periodo compreso dallo stadio di 3 foglie a quello di botticella delle colture. I trattamenti precoci su giovani malerbe consentono l'uso delle dosi più basse. Dopo l'applicazione non effettuare la trasemina di leguminose e foraggere. Si raccomanda l'aggiunta di un bagnante non ionico. In caso di miscele, aggiungere l'altro prodotto quando **TIPPER 75** è già completamente disciolto quindi, in ultimo, il bagnante.

**Dosi di impiego**
Numero massimo di trattamenti: 1
FRUMENTO (tenero e duro), ORZO: in funzione dello sviluppo delle infestanti 10-20 g/ha + 0,5-1 litro di bagnante per ettaro.
Impiegare il prodotto alla dose stabilita con volumi di acqua di 200-400 l/ha.
"Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** da zona non coltivata. Si raccomanda di utilizzare per l'applicazione ugelli antideriva".

**COMPATIBILITÀ**
**TIPPER 75** è compatibile con tutti gli avenicidi in commercio ad esclusione dei prodotti a base di Tralcoxidim.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non usare in terreni situati in aree vulnerabili al percolamento ai sensi del D. Lvo. 152/2006

**ATTENZIONE:**
da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato; Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori finali.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05/02/2014

14A01252

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 gennaio 2014.

**Sostituzione del liquidatore della «Ristruttura», in Ciampino.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Ristruttura» costituita in data 21 settembre 2007, c.f. n. 09646061003, con sede in Ciampino (Roma) si è sciolta e posta in liquidazione il 28 settembre 2011;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 31 maggio 2013, e il mancato accertamento del 6 agosto 2013, nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore a causa delle irregolarità evidenziate nello stesso verbale e del successivo mancato accertamento;

Considerato che non si acquisisce il parere della commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione del 20 novembre 2013 n. prot. 0190665 ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha fatto pervenire controdeduzioni a questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982, c.f. MRZJCP82E14H501R, con studio in Roma, Viale Parioli, 97, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa -Ristruttura - con sede in Ciampino (Roma) c.f. 09646061003, in sostituzione del sig. Luca Pacetti revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2014

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A01020**

DECRETO 20 dicembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Produttori Zootecnici - Co.Pro.Zoo. Coop. a r.l.», in Castelmassa.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 18/2003 del 29 gennaio 2003, con il quale la società cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI ZOOTECNICI — CO.PRO.ZOO. COOP. A R.L.", con sede in Castelmassa (RO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Franco Merlin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 gennaio 2013, pervenuta in data 10 ottobre 2013, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Luca Girotto, nato a Treviso il 31 gennaio 1973, domiciliato in Paese (TV), Via Brondi, n. 8, in sostituzione dell'avv. Franco Merlin, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A01253**

DECRETO 20 dicembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa del Garda soc. coop. a r.l.», in Verona.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 530/2006 del 21 dicembre 2006, con il quale la società cooperativa "COOPERATIVA DEL GARDA SOC. COOP. A R.L.", con sede in Verona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Franco Merlin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 gennaio 2013, pervenuta in data 10 ottobre 2013, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Cristiana Fargnoli, nata a Roma il 5 febbraio 1975, domiciliata in Verona, c/o l'Avv. Gianandrea Bottaro, via Scalzi, n. 20, in sostituzione dell'avv. Franco Merlin, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A01254**

DECRETO 20 dicembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Co.Se.Fi. s.c. a r.l.», in Treviso.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 222/2004 del 28 luglio 2004, con il quale la società cooperativa "CO.SE.FI. S.C. A R.L.", con sede in Treviso, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Franco Merlin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 gennaio 2013, pervenuta in data 10 ottobre 2013, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Luca Girotto, nato a Treviso il 31 gennaio 1973, domiciliato in Paese (TV), Via Brondi, n. 8, in sostituzione dell'avv. Franco Merlin, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A01255**

DECRETO 20 dicembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Global Service soc. coop. a r.l.», in Villafranca di Verona.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. GAB 352/2007 del 6 giugno 2007, con il quale la società cooperativa "GLOBAL SERVICE SOC. COOP. A R.L.", con sede in Villafranca di Verona (VR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Franco Merlin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 gennaio 2013, pervenuta in data 10 ottobre 2013, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Cristiana Fargnoli, nata a Roma il 5 febbraio 1975, domiciliata in Verona, c/o Studio avv. Gianandrea Bottaro, Via Scalzi, n. 20, in sostituzione dell'avv. Franco Merlin, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A01256**

DECRETO 20 dicembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Euroverde soc. coop. a responsabilità limitata», in Roveredo di Guà.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 112/2006 del 20 marzo 2006, con il quale la società cooperativa "EUROVERDE SOC. COOP. A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Roveredo di Gua' (VR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Franco Merlin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 gennaio 2013, pervenuta in data 10 ottobre 2013, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Cristiana Fargnoli, nata a Roma il 5 febbraio 1975, domiciliata in Verona, c/o l'Avv. Gianandrea Bottaro, via Scalzi, n. 20, in sostituzione dell'avv. Franco Merlin, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A01257**

DECRETO 20 dicembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Ambiente Verde Consulting & Full Service Piccola coop. a r.l.», in Sedico.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 81/2006 del 16 marzo 2006, con il quale la società cooperativa "AMBIENTE VERDE CONSULTING & FULL SERVICE PICCOLA COOP. A R.L.", con sede in Sedico (BL), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Franco Merlin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 gennaio 2013, pervenuta in data 10 ottobre 2013, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948, domiciliato in Padova, Piazza De Gasperi, n. 12, in sostituzione dell'avv. Franco Merlin, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A01258**

DECRETO 21 gennaio 2014.

**Sostituzione del liquidatore della «Tecnoservizi Italia 2001», in Roma.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Tecnoservizi Italia 2001» costituita in data 7 maggio 2001, c.f. n. 06603631000, con sede in Roma si è sciolta e posta in liquidazione il 30 giugno 2013;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 22 gennaio 2013, e l'accertamento del 19 luglio 2013, nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore a causa delle irregolarità evidenziate nello stesso verbale e del successivo accertamento;

Considerato che non si acquisisce il parere della commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto legge n. 6 luglio 2012 n. 95 conv. in legge n. 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione del 22 novembre 2013 n. prot. 0192418 ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha fatto pervenire controdeduzioni a questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982, c.f. MRZ JCP 82E14 H501R, con studio in Roma, Viale Parioli 97, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Tecnoservizi Italia 2001» con sede in Roma c.f. 06603631000, in sostituzione del sig. Innocenzo Angelini revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2014

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A01019**

---

DECRETO 27 gennaio 2014.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «La Bilancia società cooperativa a r.l.», in Qualiano.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004 con il quale la società cooperativa «La Bilancia società cooperativa a r.l.» con sede in Qualiano (Napoli) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Vittorio Ricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 23 dicembre 2013 con la quale l'avv. Vittorio Ricci dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cucco nato a Caserta il 24 maggio 1966, codice fiscale n. CCCVCN66E24B963X, con studio in S. Nicola La Strada (Caserta), via Pertini n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Bilancia società cooperativa a r.l.» con sede in Qualiano (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 28 luglio 2004, in sostituzione dell'avv. Vittorio Ricci, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2014

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A01021**

---

DECRETO 27 gennaio 2014.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Tre Querce società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Roma.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001;

Visto il DPR n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" e il decreto del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico";

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1988 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) con il quale la Società Cooperativa " TRE QUERCE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale l'Avv. Saverio Nicola Vittorio Loiero è stato nominato commissario liquidatore della succitata società cooperativa, già sciolta con il succitato decreto 10 dicembre 1988;

Visto il decreto dirigenziale 3 dicembre 2013 con il quale l'Avv. Massimo De Belardini è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'Avv. Saverio Vittorio Loiero, revocato;

Vista la nota del 23 dicembre 2013 con la quale l'Avv. Massimo De Belardini dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Francesca Crivellari nata ad Avellino il 12 maggio 1974, codice fiscale CRVFNC74E52A509D, con studio in Roma, Viale Tupini n. 103, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa "3 QUERCE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede in Roma, C.F. 05869770585, già in scioglimento per atto d'Autorità come nelle premesse indicato, in sostituzione dell'Avv. Massimo De Belardini, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2014

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A01234**

---

DECRETO 4 febbraio 2014.

**Autorizzazione, all'Organismo «Veneta Engineering S.r.l.», in Verona, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'«Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società VENETA ENGINEERING S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con numero di protocollo 3301 del 10 gennaio 2014;

Acquisita la delibera del 19 dicembre 2013 (DC2013UTL694- Prot. MISE n. 4129 del 13 gennaio 2014) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società VENETA ENGINEERING S.R.L. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo VENETA ENGINEERING S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Lovanio, 8-10 – 37135 Verona, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 18 dicembre 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al
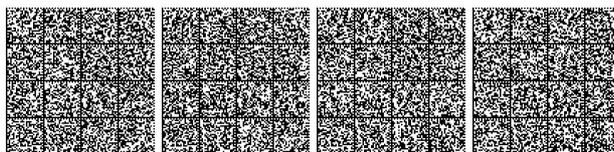
Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 4 febbraio 2014

*Il direttore generale:* VECCHIO

**14A01249**

---

DECRETO 4 febbraio 2014.

**Proroga dell'autorizzazione, all'Organismo «Eurocert S.r.l.», in Granarolo dell'Emilia, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'«Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo EUROCERT S.R.L. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione Generale con rispettivi numeri di protocollo: 212001 del 23 dicembre 2013 e 8905 del 20 gennaio 2014;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL671 del 16 dicembre 2013- Prot. MISE n. 208275 del 17 dicembre 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.P.R. n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo EUROCERT S.R.L., con sede legale ed operativa in via dell'artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 luglio 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 4 febbraio 2014

*Il direttore generale:* VECCHIO

**14A01250**

---

DECRETO 5 febbraio 2014.

**Proroga dell'autorizzazione, all'Organismo «Icert S.r.l.», in Napoli, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visti il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo ICERT S.R.L. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/1999, acquisita agli atti della Direzione Generale con numero di protocollo 13291 del 27 gennaio 2014;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2014UTL013 del 14 gennaio 2014 - Prot. MISE n. 7893 del 17 gennaio 2014) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli. 13 e 14 del citato D.P.R. n. 162/99;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare a svolgere le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ICERT S.R.L., con sede legale ed operativa in VIA G. PORZIO, 4 - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA G/1 — 80143 NAPOLI, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 luglio 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 5 febbraio 2014

*Il direttore generale:* VECCHIO

14A01236

DECRETO 7 febbraio 2014.

**Procedura di accesso alle agevolazioni per il sostegno degli investimenti innovativi, di cui al decreto 29 luglio 2013, relativa ai programmi di investimento realizzati in unità produttive localizzate nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), ricadenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» FESR 2007-2013 (nel seguito «PON»), approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2012) 7629 finale del 31 ottobre 2012;

Vista, in particolare, l'Azione II, «Azione integrata per la competitività», inserita nell'obiettivo operativo 4.2.1.3 dell'Asse II del predetto PON, «Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione», finalizzata a favorire la competitività di sistemi di imprese e riqualificare aree strategiche per il Paese attraverso interventi di sostegno degli insediamenti produttivi nei Siti di interesse nazionale (SIN) ricadenti nelle regioni dell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nell'ottica di coniugare uno stato ambientale sostenibile con lo sviluppo delle potenzialità economiche del territorio;

Visto il Memorandum d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sottoscritto il 4 febbraio 2013 per l'attuazione della proposta progettuale «Competitività e innovazione nei Siti di bonifica di interesse nazionale (SIN)», nell'ambito del PON «Ricerca e competitività» e del Piano di azione coesione, che prevede un importo complessivo pari a 90 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro riservati al SIN di Taranto in base al Protocollo d'intesa «per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto», sottoscritto in data 26 luglio 2012;

Considerato che la ripartizione delle risorse disponibili, al netto dell'importo già destinato al SIN di Taranto, sulla base delle intese intercorse tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le amministrazioni regionali nel corso di specifici incontri tenutisi in data 23 luglio 2013, è effettuata in proporzione al numero delle imprese che,

sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno avviato le attività di bonifica e prodotto almeno i risultati della fase di caratterizzazione ambientale;

Considerato che sulla base del predetto criterio le risorse sono ripartite tra i SIN delle regioni dell'obiettivo Convergenza come di seguito indicato:

| | |
|---|---|
| Taranto | 30.000.000,00 |
| Napoli orientale | 22.560.000,00 |
| Napoli Bagnoli | 960.000,00 |
| Crotone | 19.200.000,00 |
| Gela | 2.400.000,00 |
| Priolo | 12.000.000,00 |
| Milazzo | 2.880.000,00 |

Ritenuto che l'obiettivo di favorire la competitività di sistemi di imprese e riqualificare aree strategiche per il Paese attraverso interventi di sostegno degli insediamenti produttivi nei SIN ricadenti nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, previsto dall'azione del PON sopra indicata, possa essere perseguito nell'ambito dell'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013, concernente la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del predetto decreto 29 luglio 2013, che prevede che i programmi di investimento possano essere cofinanziati a valere sulle risorse del PON;

Ritenuto, pertanto, di poter utilizzare le risorse indicate nel citato Memorandum d'intesa del 4 febbraio 2013 per agevolare programmi di investimento in unità produttive localizzate in uno dei sopra elencati SIN, presentati in esito al bando di cui al decreto 29 luglio 2013;

Tenuto conto che l'intervento di cui al più volte citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 rientra nel regime degli aiuti di Stato a finalità regionale di cui all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008, la cui scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2014;

Visto il verbale d'intesa tra Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, Commissario straordinario di Taranto, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e regione Puglia, sottoscritto in data 6 febbraio 2014 per l'attuazione del sopra citato Protocollo per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto nell'ambito del PON;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2013, con cui sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare, in coerenza con i tempi imposti dalla data di scadenza del regime degli aiuti di Stato a finalità regionale, le procedure previste dal predetto decreto direttoriale 20 novembre 2013, in relazione alle domande di agevolazione inerenti alla realizzazione di programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei SIN ricadenti nelle regioni dell'obiettivo Convergenza;

Decreta:

Art. 1.

*Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni*

1. Le imprese che presentano domanda di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, nei termini e con le modalità di cui al decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 20 novembre 2013, per la realizzazione di programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei Siti di interesse nazionale (SIN) ricadenti nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, possono accedere alle specifiche risorse di cui in premessa qualora comprovino la sostenibilità ambientale degli investimenti medesimi.

2. A tal fine le imprese di cui al comma 1 devono presentare, entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, il modulo aggiuntivo riportato in allegato 1 e la relazione tecnica integrativa contenente le informazioni sui miglioramenti ambientali conseguibili secondo lo schema riportato in allegato 2. I predetti documenti, firmati digitalmente, devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata dps.iai.div5@pec.sviluppoeconomico.gov.it

3. Con successivo provvedimento, tenuto conto dei tempi previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie e della necessità di adottare i provvedimenti di concessione delle agevolazioni entro il 30 giugno 2014, è stabilito il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese di cui al comma 1.

4. In caso di esaurimento delle risorse prima del termine finale di presentazione delle domande fissato con il provvedimento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 7 e 8 del decreto direttoriale 20 novembre 2013.

5. In caso di eccedenza delle risorse rispetto al fabbisogno determinato dalle domande presentate, le risorse eccedenti possono essere oggetto di riprogrammazione da parte dal Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2014

*Il direttore generale:* SAPPINO

**BANDO INVESTIMENTI INNOVATIVI EX DM 29 LUGLIO 2013**

# Moduli aggiuntivi per l'accesso alle risorse relative ai Siti di Interesse Nazionale (SIN) di cui al decreto direttoriale 7 febbraio 2014

da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata
dps.iai.div5@pec.sviluppoeconomico.gov.it
*(entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda)*

***ALLEGATO 1***

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

**MODULO PER L'ACCESSO ALLE RISORSE RELATIVE AI SIN DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE 7 FEBBRAIO 2014**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

## *1.* IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome: …………………………………………………………………………………………………………

Nome: ………………………………………………………………………………………………….. Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita: ../../.... Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………….. prov.: ….

C.F. firmatario: ……………………………………………………………………………………………………

in qualità di

| legale rappresentante | ☐ | | procuratore speciale | ☐ |
|---|---|---|---|---|

dell'impresa di cui al successivo punto 2

## *2.* DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

C.F.: ……………………………………………

Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………….

Forma giuridica: ……………………………….

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): …………………………………………………….

Sede legale

Comune di: ……………………………………..……………………………………………………. prov.: …. CAP: ……

via e n. civ.: …………………………………………………………………………………………………………….

Tel.: ……………………….......................................................... Fax: …………………………………………………….

Unità produttiva dell'investimento proposto

Comune di: ……………………………………..……………………………………………………... prov.: …. CAP: …..

via e n. civ.: …………………………………………………………………………………………………………….

Tel.: ……………………….......................................................... Fax: …………………………………………………….

Codice attività dell'unità produttiva in cui l'investimento è realizzato: …………………………………………………….

Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al decreto direttoriale 7 febbraio 2014, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**DICHIARA CHE**

*a)* il programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione n. ……… *(inserire il codice identificativo attribuito alla domanda dalla procedura informatica, "Identificativo pratica")* è realizzato nell'unità produttiva localizzata in uno dei seguenti SIN:

| | |
|---|---|
| Taranto | ☐ |
| Napoli orientale | ☐ |
| Napoli Bagnoli | ☐ |
| Crotone | ☐ |
| Gela | ☐ |
| Priolo | ☐ |
| Milazzo | ☐ |

*b)* in relazione all'unità produttiva di cui alla lettera *a)*, l'impresa ha avviato le attività di bonifica, il cui stato di attuazione è il seguente:

| Fasi del procedimento di bonifica | | in data |
|---|---|---|
| Piano di caratterizzazione presentato | ☐ | |
| Risultati della caratterizzazione delle matrici ambientali presentati | ☐ | |
| Progetto di bonifica presentato | ☐ | |
| Progetto di bonifica approvato | ☐ | |
| Restituzione area agli usi legittimi | ☐ | |

*c)* il/i processo/i produttivo/i realizzato/i nell'unità produttiva provoca/provocano emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti:

| SI | ☐ | | NO | ☐ |
|---|---|---|---|---|

Se SI:
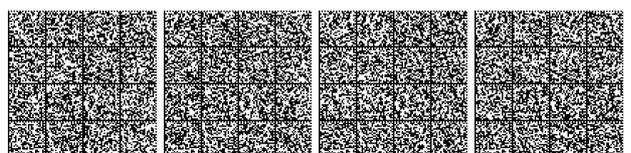
L'impresa si impegna alla installazione, entro il termine di ultimazione dell'investimento agevolato, di specifiche centraline di misurazione degli scarichi, consapevole che la mancata installazione determina la revoca totale delle agevolazioni concesse.

Luogo e data ……………………………………..

Il legale rappresentante o Il procuratore speciale[1]

[1] Sottoscrivere con firma digitale.

***ALLEGATO 2***

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

**RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA[1]**
**PER L'ACCESSO ALLE RISORSE RELATIVE AI SIN**
**DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE 7 FEBBRAIO 2014**

Il programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione n. …….. *(inserire il codice identificativo attribuito alla domanda dalla procedura informatica, "Identificativo pratica")* determina effettivi miglioramenti ambientali in termini di:

| efficientamento dei consumi energetici | ☐ |
|---|---|

*Descrizione degli effetti dell'investimento sui consumi energetici*

| |
|---|
| |

| efficientamento dei consumi idrici | ☐ |
|---|---|

*Descrizione degli effetti dell'investimento sui consumi idrici*

| |
|---|
| |

[1] Sottoscrivere con firma digitale.

**14A01370**
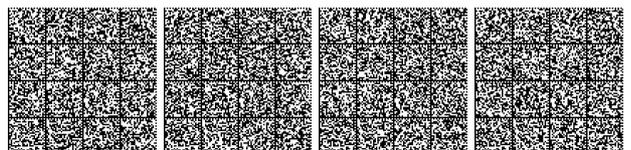
## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 17 febbraio 2014.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006.** (Ordinanza n. 147).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 settembre 2010, con cui il predetto stato d'emergenza è stato revocato;

Visto l'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, con cui il Presidente della regione Marche - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548/2006 e successive modificazioni è stato autorizzato a provvedere, in regime ordinario e fino al 31 dicembre 2011, al completamento delle attività poste in essere per fronteggiare il contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche;

Considerato che il sopra citato art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904/2010 è stato adottato in virtù della previgente normativa in materia di protezione civile;

Ravvisata, quindi la necessità, in attuazione dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992, così come integrata dalla legge n. 100/2012, di adottare un'apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza;

Ravvisata altresì l'esigenza di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Presidente della regione Marche del 4 aprile, del 7 e del 28 giugno 2013 e del 21 novembre 2013;

Acquisita l'intesa della regione Marche;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Marche è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della regione Marche è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle atti-

vità già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Il Presidente della regione Marche, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della regione Marche provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3200, aperta ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548/2006, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. La regione Marche subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla gestione commissariale, ivi compresi quelli derivanti dai procedimenti giurisdizionali di cui al successivo comma 6.

6. La regione Marche succede al Commissario delegato pro-tempore in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, anche con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Presidente della Regione Marche può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 7.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

11. Il Presidente della Regione Marche a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2014

*Il Capo del Dipartimento:* GABRIELLI

**14A01282**

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 17 febbraio 2014.

**Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani.** (Ordinanza n. 146).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2011 con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3925 del 23 febbraio 2011, n. 3983 del 23 novembre 2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani»;

Ravvisata, la necessità di assicurare il completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un'ottica di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota prot. 0378876 del 3 dicembre 2013 con cui la regione Calabria, nel trasmettere la relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013 sopra citata, con cui ha chiesto il mantenimento della contabilità speciale n. C. S. n. 02762 «D.G.P.A.R. CAL. 02696-97 57-13», aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 31 dicembre 2013;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013, il termine di chiusura della contabilità speciale n. C. S. n. 02762 «D.G.P.A.R. CAL. 02696-97 57-13» di cui in premessa, già intestata al dirigente generale del Dipartimentopolitiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013, è prorogato al 31 dicembre 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2014

*Il Capo del Dipartimento:* GABRIELLI

**14A01283**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 23 dicembre 2013.

**Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione, per l'esercizio 2014.** (Delibera n. 18753).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 18.426 e n. 18.427 del 21 dicembre 2012 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2013 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2014, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

*Soggetti tenuti alla contribuzione*

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2014, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

*a)* le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 415/1996, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del d.lgs. n.58/1998;

*b)* le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del d.lgs. n.58/1998;

*c)* le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del d.lgs. n.58/1998;

*d)* le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del d.lgs. n.58/1998;

*e)* le Società di gestione del risparmio italiane e le società di gestione armonizzate con succursale in Italia, autorizzate alla data del 2 gennaio 2014 alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)* ed *f)*, del d.lgs. n. 58/1998;

*f)* gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), del d.lgs. n.58/1998;

*g)* gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2014, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998;

*h)* le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2014, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2014, nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2014, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998;

*i)* le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005;

*j)* i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2014, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;

*k)* la Borsa Italiana s.p.a.;

*l)* la MTS s.p.a.;

*m)* la Monte Titoli s.p.a.;

*n)* la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;

*o)* i Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – appresso indicati:

o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2014, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali;

o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2014, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro d'origine risulti essere l'Italia;

*p)* gli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2014;

*q)* i Soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *h)* e *i)*, che:

q1) intendendo effettuare una sollecitazione all'investimento, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto – unico o tripartito – ovvero del documento d'offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, la sollecitazione all'investimento ovvero l'offerta pubblica;

q2) avendo concluso una sollecitazione all'investimento, ovvero un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2014 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;

q3) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014;

q4) avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali è stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento già disponibile ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. *d)*, del regolamento Consob n. 11.971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2014 all'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 114, commi 5 e 6 e 115 del d.lgs. n. 58/1998;

*r)* i Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2014, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico;

*s)* le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2014, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998;

*t)* gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2014;

*u)* l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;

*v)* Gestori di mercati regolamentati esteri (extra *UE)* richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2013

*Il Presidente:* VEGAS

**14A01353**

---

DELIBERA 23 dicembre 2013.

**Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2014.** (Delibera n. 18754).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 18.426 e n. 18.427 del 21 dicembre 2012 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2013 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2014, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2014, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013;

Delibera:

Art. 1.

*Misura della contribuzione*

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2014, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 è determinato nelle seguenti misure:

| Riferimento normativo (delibera n. 18.753/2013) | Soggetti tenuti alla corresponsione | Misura del contributo |
|---|---|---|
| Art. 1, lett. *a)* | Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie) | Come da successivo comma 2, punto 2.1 |
| Art. 1, lett. *b)* | Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento | Come da successivo comma 2, punto 2.2 |
| Art. 1, lett. *c)* | Banche italiane e Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento | Come da successivo comma 2, punto 2.1 |
| Art. 1, lett. *d)* | Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento | Come da successivo comma 2, punto 2.1 |
| Art. 1, lett. *e)* | Società di gestione del risparmio e le società di gestione armonizzate con succursale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti | Come da successivo comma 2, punto 2.2 |
| Art. 1, lett. *f)* | Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 | Come da successivo comma 2, punto 2.2 |
| Art. 1, lett. *g)* | Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2014 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 | € 80,00 *pro-capite* |
| Art. 1, lett. *h)* | Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo | Quota fissa pari a € 3.950,00, maggiorata, per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 1.670,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2.1.2014, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti. |

| | | |
|---|---|---|
| Art. 1, lett. *i)* | Imprese di assicurazione autorizzate alla data del 2.1.2014 all’esercizio dei rami vita III e/o V di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 | € 4.795,00 *pro-capite* |
| Art. 1, lett. *j)* | Promotori finanziari iscritti alla data del 2.1.2014 nell’Albo | € 93,00 *pro-capite* |
| Art. 1, lett. *k)* | Borsa Italiana s.p.a. | € 3.547.200,00 |
| Art. 1, lett. *l)* | MTS s.p.a. | € 368.385,00 |
| Art. 1, lett. *m)* | Monte Titoli s.p.a. | € 625.845,00 |
| Art. 1, lett. *n)* | Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. | € 428.285,00 |
| Art. 1, lett. *o),* punto *o1*) | Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati nazionali | Come da successivo comma 3, punto 3/1 |
| Art. 1, lett. *o),* punto *o2*) | Emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine con esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati comunitari | Come da successivo comma 3, punto 3/1 |
| Art. 1, lett. *o),* punto *o1*) | Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati nazionali | Come da successivo comma 3, punto 3/2 |
| Art. 1, lett. *p)* | Emittenti strumenti diffusi fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell’apposito Elenco Consob | € 14.625,00 *pro-capite* |
| Art. 1, lett. *q)* | Soggetti che effettuano sollecitazioni all’investimento, diversi da quelli indicati nell’art. 1, lett. *h)* e *i*) | Come da successivi commi 4 e 5 |
| Art. 1, lett. *r)* | Società di revisione e Revisori legali | Come da successivo comma 6 |
| Art. 1, lett. *s)* | Società di intermediazione mobiliare, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all’esercizio dell’attività di gestione di Sistemi multilaterali di negoziazione | Come da successivo comma 7 |
| Art. 1, lett. *t)* | Internalizzatori sistematici iscritti nell’apposito Elenco Consob | Come da successivo comma 8 |
| Art. 1, lett. *u)* | Organismo Promotori finanziari | € 314.190,00 |
| Art. 1, lett. *v)* | Gestori di mercati regolamentati esteri (extra UE) | € 19.795,00 |
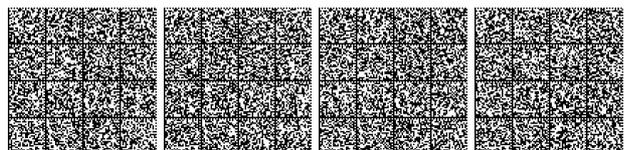
2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 è computato come segue:

2/1 per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* è computato in misura pari ad € 3.000,00 maggiorato, per le Banche italiane, Poste Italiane - Divisione BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, dello 1,49% dei ricavi da servizi di investimento ed accessori, per le Società di intermediazione mobiliare dello 0,30% dei ricavi da servizi di investimento ed accessori. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento ed accessori al 31.12.2012 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2013, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 per le Banche ed ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.148 del 2 luglio 1991 per le Società di intermediazione mobiliare. In particolare saranno considerate le pertinenti sottovoci della voce 40924 per le Banche e delle voci 43962 e 43964 per le Società di intermediazione mobiliare. La misura massima della contribuzione per ciascun intermediario è pari ad € 100.000,00;

2/2 per i soggetti di cui alle lettere *b)*, *e)* ed *f)* è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2014 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998] nelle seguenti misure:

*a)* un servizio/attività di investimento: € 3.000,00;

*b)* due servizi/attività di investimento: € 9.400,00;

*c)* tre servizi/attività di investimento: € 17.000,00;

*d)* quattro servizi/attività di investimento: € 23.000,00;

*e)* cinque servizi/attività di investimento: € 29.000,00;

*f)* sei servizi/attività di investimento: € 38.000,00.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *o)*, della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2014 come segue:

3/1 per gli emittenti italiani di cui alle lettere o1) ed o2):

*a)* l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 10.530,00 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 98,84 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 79,46 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione.

*b)* l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 10.530,00 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998;

*c)* l'importo del contributo per le obbligazioni garantite dallo Stato italiano emesse ai sensi dell'art. 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 è pari ad una quota fissa di € 3.000,00 per ogni emissione quotata;

*d)* l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 10.530,00 per ogni warrant quotato;

*e)* l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.470,00 per ogni strumento quotato;

*f)* l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.875,00 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

*g)* la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 411.555,00.

3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera o1):

*a)* l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 10.530,00;

*b)* l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.470,00 per ogni strumento quotato;

*c)* l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.875,00 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

*d)* la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 411.555,00.

4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *q)*, punti q1), q2), q3) e q4), della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 è determinato nelle seguenti misure:

4/1 per le sollecitazioni all'investimento e per le offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto o del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso la sollecitazione ovvero l'offerta pubblica, è pari ad una quota fissa di € 3.795,00;

4/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 375,00 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 3.795,00 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,759% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

4/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di

cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999, è pari ad una quota fissa di € 580,00 per ciascuna sollecitazione conclusa;

4/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 3.795,00 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,02775% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio;

4/6 per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione, ad una quota fissa di € 3.795,00;

4/7 per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 2.000,00.

5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento d'offerta ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta al pubblico finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: fatturato, risultante nell'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, inferiore a 300 milioni di euro; offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *r)*, della delibera 18.753 del 23 dicembre 2013 è determinato nella misura del 8,85% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 16, comma 1, e 43, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010.

7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *s)*, della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

*a)* fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 20.645,00;

*b)* da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 42.150,00;

*c)* da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 63.650,00;

*d)* oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 85.155,00.

8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *t)*, della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

*a)* fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.415,00;

*b)* da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.360,00;

*c)* da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 17.305,00;

*d)* oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 22.250,00.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2013

*Il Presidente:* VEGAS

**14A01354**

DELIBERA 23 dicembre 2013.

**Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2014.** (Delibera n. 18755).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 18.753 e n. 18.754 del 23 dicembre 2013 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2014 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2014, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 18.753 e n. 18.754 del 23 dicembre 2013;

Delibera:

Art. 1.

*Modalità e termini di versamento della contribuzione*

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* [escluse le società di gestione armonizzate], *f)*, *g)*, *h)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998], *i)*, *j)*, *o)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], *p)*, *q)* [esclusi gli offerenti esteri], *s)*, *t)*, della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2014. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito bollettino precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2014, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. I soggetti indicati nel comma 1 potranno effettuare il versamento della contribuzione avvalendosi di diversi canali di pagamento, inoltre, per i casi di mancato ricevimento del bollettino precompilato (MAV) ovvero di eventuale smarrimento, verranno resi disponibili appositi servizi di assistenza. Le istruzioni inerenti i servizi messi a disposizione degli utenti verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

3. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *k)*, *l)*, *m)*, *n)* e *u)* della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2014.

4. Il versamento di cui al comma 3 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato a «Consob - Via G.B. Martini n. 3 - 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b - 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 05696 03225 000060006X08.

5. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

6. La descrizione delle causali di versamento da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, è riportata nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

7. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *r)*, della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 4 a 6, entro:

*a)* il 28 febbraio 2014, qualora il bilancio chiuso nel 2013 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

*b)* il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2013, negli altri casi;

*c)* il 30 settembre 2014, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di enti di interesse pubblico.

Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 7, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 5 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *e)*, [limitatamente alle società di gestione armonizzate], *h)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/98], *o)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], e *q)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2014, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2014, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

9. L'avviso di pagamento di cui al comma 8 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato nel precedente comma 4.

Art. 2.

*Riscossione coattiva e interessi di mora*

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale oltre che delle maggiori somme previste dalla vigente normativa.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2013

*Il Presidente:* VEGAS

ALLEGATO
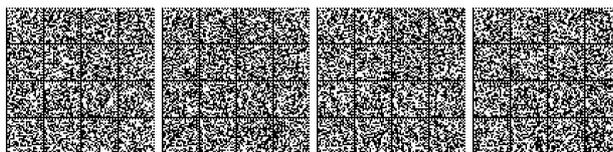
## TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

| Descrizione causale | Soggetti tenuti alla corresponsione | Misura del contributo | Termine di versamento |
|---|---|---|---|
| **art.1, lett. *a)*, delibera n. 18.753/2013** | **Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)** | **come da art. 1, comma 2, punto 2.1, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *b)*, delibera n. 18.753/2013** | **Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le imprese di investimento extracomunitarie con e senza succursale in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento** | **come da art. 1, comma 2, punto 2.2, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *c)*, delibera n. 18.753/2013** | **Banche italiane autorizzate alla prestazione de i servizi e delle attività di investimento**<br><br>**Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta - autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento** | **come da art. 1, comma 2, punto 2.1, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *d)*, delibera n. 18.753/2013** | **Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento** | **come da art. 1, comma 2, punto 2.1, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *e)*, delibera n. 18.753/2013** | **Società di gestione del risparmio e società di gestione armonizzate con succursale in Italia, autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti** | **come da art. 1, comma 2, punto 2.2, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *f)*, delibera n. 18.753/2013** | **Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993** | **come da art. 1, comma 2, punto 2.2, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |

| **Descrizione causale** | **Soggetti tenuti alla corresponsione** | **Misura del contributo** | **Termine di versamento** |
|---|---|---|---|
| **art.1, lett. *g)*, delibera n. 18.753/2013** | **Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2014, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998** | **€ 80,00 *pro-capite*** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *h)*, delibera n. 18.753/2013** | **Società di gestione del risparmio italiane e Sicav italiane** | **Quota fissa pari a € 3.950,00 maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 1.670,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2014, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *h)*, delibera n. 18.753/2013** | **Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/1998** | **Quota fissa pari a € 3.950,00 maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 1.670,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2014, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *i)*, delibera n. 18.753/2013** | **Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2014, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005** | **€ 4.795,00 *pro-capite*** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *j)*, delibera n. 18.753/2013** | **Promotori finanziari iscritti nell'Albo alla data del 2.1.2014** | **€ 93,00 *pro-capite*** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *k)*, delibera n. 18.753/2013** | **Borsa Italiana s.p.a.** | **€ 3.547.200,00** | **28 febbraio 2014** |

| Descrizione causale | Soggetti tenuti alla corresponsione | Misura del contributo | Termine di versamento |
|---|---|---|---|
| **art.1, lett. *l)*, delibera n. 18.753/2013** | **MTS s.p.a.** | **€ 368.385,00** | **28 febbraio 2014** |
| **art.1, lett. *m)*, delibera n.18.753/2013** | **Monte Titoli s.p.a.** | **€ 625.845,00** | **28 febbraio 2014** |
| **art.1, lett. *n)*, delibera n. 18.753/2013** | **Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.** | **€ 428.285,00** | **28 febbraio 2014** |
| **art.1, lett. *o)*, punto *o1*) delibera n. 18.753/2013** | **Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali** | **come da art. 1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *o)*, punto *o2*) delibera n. 18.753/2013** | **Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati comunitari** | **come da art. 1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *o)*, punto *o1*) delibera n. 18.753/2013** | **Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali** | **come da art. 1, comma 3, punto 3/2 , delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *p)*, delibera n. 18.753/2013** | **Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante iscritti, alla data del 2.1.2014, nell'apposito Elenco Consob** | **€ 14.625,00 *pro-capite*** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *q)*, punto q*1)*, delibera n. 18.753/2013** | **Soggetti che a seguito dell'approvazione del prospetto di offerta tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, non hanno concluso le relative sollecitazioni all'investimento** | **come da art. 1, comma 4, punto 4/1, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. q*)*, punto q*2)*, delibera n. 18.753/2013** | **Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014 offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale** | **come da art. 1, comma 4, punto 4/2, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |

| **Descrizione causale** | **Soggetti tenuti alla corresponsione** | **Misura del contributo** | **Termine di versamento** |
|---|---|---|---|
| **art.1, lett. q*)*, punto q2*)*, , delibera n. 18.753/2013** | **Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014 sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto e/o sottoscrizione di prodotti finanziari** | **come da art. 1, comma 4, punto 4/3, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. q*)*, punto q2*)*, , delibera n. 18.753/2013** | **Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche ex art. 34-*ter*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999** | **come da art. 1, comma 4, punto 4/4, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. q*)*, punto q2*)*, delibera n. 18.753/2013** | **Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie** | **come da art. 1, comma 4, punto 4/5, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *q)*, punto *q2)*, delibera n. 18.753/2013** | **Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014, altre offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da banche anche sulla base di programmi di emissione annuali** | **come da art. 1, comma 4, punto 4/5, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *q)*, punto *q3)*, delibera n. 18.753/2013** | **Soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di quotazione ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014** | **come da art. 1, comma 4, punto 4/6, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *q)*, punto *q4)*, delibera n. 18.753/2013** | **Soggetti che hanno ottenuto il giudizio di equivalenza al prospetto ex art. 57, comma 1, lett. d, del Regolamento Consob n. 11.971/1999, tra il 2 gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2014 a fronte di operazioni di integrazione aziendale (fusioni/scissioni)** | **come da art. 1, comma 4, punto 4/7, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |

| **Descrizione causale** | **Soggetti tenuti alla corresponsione** | **Misura del contributo** | **Termine di versamento** |
|---|---|---|---|
| **art.1, lett. *r)*, delibera n. 18.753/2013** | **Società di revisione e Revisori legali** | **8,85 % dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale, come da art.1, comma 6, delibera n. 18.754/2013** | **come da art. 1, comma 7, lettere *a), b)* o *c)*, della presente delibera** |
| **art.1, lett. *s)*, delibera n. 18.753/2013** | **Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2014, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione** | **come da art. 1, comma 7, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *t)*, delibera n. 18.753/2013** | **Internalizzatori sistematici iscritti nell'Elenco Consob** | **come da art. 1, comma 8, delibera n. 18.754/2013** | **15 aprile 2014** |
| **art.1, lett. *u)*, delibera n. 18.753/2013** | **Organismo Promotori finanziari** | **€ 314.190,00** | **28 febbraio 2014** |
| **art.1, lett. *v)*, delibera n. 18.753/2013** | **Gestori di mercati regolamentati esteri (extra-UE) richiedenti il riconoscimento ex art. 67 comma 2 del d.lgs. n. 58/1998** | **€ 19.795,00** | **Bonifico bancario allegato all'istanza di riconoscimento** |

**14A01355**
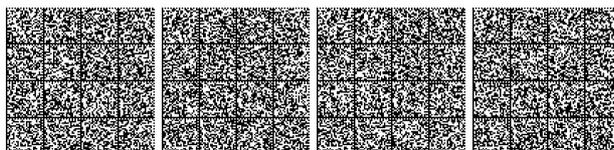
## UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 2014.

**Modifica dello Statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» in particolare l'art. 2;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 275;

Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 21 novembre e 30 ottobre 2013, con le quali i predetti Organi hanno approvato alcune modifiche allo Statuto dell'Ateneo;

Dato atto che le suddette modifiche statutarie sono state trasmesse, con nota prot. n. 28316 del 25 novembre 2013, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/89;

Constatato che, entro i sessanta giorni previsti dal comma 9 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca non ha formulato alcun rilievo alla proposta di modifica statutaria;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 275, è così modificato:

Titolo II - Governo dell'Ateneo

Capo I - Organi di Governo

Sezione II- Senato Accademico

Il primo comma dell'Art. 24 «Composizione e organizzazione» viene così modificato:

Art. 24.

*Composizione e organizzazione*

1. Il Senato accademico è costituito da

*a)* il Rettore, il cui voto vale doppio in caso di parità;

*b)* i Direttori di Dipartimento;

*c)* sei docenti di ruolo, in ragione di due professori ordinari, due associati e due ricercatori, eletti per categoria;

*d)* due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dall'insieme del personale stesso;

*e)* quattro rappresentanti degli studenti, tra i quali il Presidente del Consiglio degli Studenti, due rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e uno dagli iscritti alle scuole dottorali e di specializzazione.

(*Omissis*)

Titolo II - Governo dell'Ateneo

Capo I - Organi di Governo

Sezione III - Consiglio di Amministrazione

Art. 26.

*Composizione e organizzazione*

Al primo comma dell'art. 26, lettera *d)* la parola «dell'Ateneo» è sostituita dalla parola «di ruolo»;

Si aggiunge la lettera *f)* che recita:

*f)* nella designazione dei docenti di ruolo deve essere garantita la presenza di entrambi i generi;

Il quarto comma viene così modificato:

4. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Rettore e dalla componente studentesca, sono designati dal Senato Accademico con le seguenti modalità:

tra, una rosa tripla di nominativi proposta da un Comitato di valutazione nominato dallo stesso Senato, a seguito di una procedura pubblica di selezione riservata ai docenti, tra personalità di comprovata competenza o esperienza in campo gestionale, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

tra, una rosa tripla di nominativi risultati i più votati a seguito di una competizione elettorale, aperta a tutti coloro i quali hanno superato la valutazione di un apposito Comitato, nominato dallo stesso Senato Accademico, in conseguenza di una procedura pubblica di selezione riservata al personale tecnico amministrativo di ruolo, tra personalità di comprovata competenza o esperienza in campo gestionale.

(*Omissis*)

Titolo II - Governo dell'Ateneo

Capo II - Organi di gestione, di controllo, consultivi e di Garanzia

Sezione II - Organi di controllo, consuntivi e di garanzia

L'art. 34 «Garante degli student? viene così modificato:

Art. 34.

*Garante degli studenti*

1. Il Garante degli studenti opera quale garante della conformità ai principi dello Statuto delle attività dell'Ateneo connesse con la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, che incidono sui diritti e gli interessi degli stessi, tutelando altresì quanti si apprestano a divenire studenti dell'Ateneo - attraverso la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato- e gli iscritti a dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione, ai master universitari, nonché gli altri iscritti a vario titolo.

2. Il Garante esercita le proprie funzioni anche attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili degli atti e delle attività oggetto di contestazione; al fine di assicurare il rispetto dei principi dello Statuto, può in particolare segnalare agli organi accademici, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni, irregolarità, carenze, ritardi ed abusi nei confronti degli studenti.

Dopo l'attuale art. 34 viene inserito un nuovo articolo, con conseguente cambiamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 35.

*Presidio di qualità*

Presso l'Ateneo è istituito il Presidio di Qualità, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

coordinare, gestire, promuovere e monitorare tutte le attività che vengono svolte a beneficio della qualità delle attività formative e della ricerca, mediante l'attuazione di un sistema di valutazione della qualità;

sovrintendere allo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo, proporre strumenti comuni per l'assicurazione della qualità e attività formative finalizzate alla loro applicazione, supportare i corsi di studio, i loro referenti per la qualità e i direttori di dipartimento per attività comuni inerenti l'assicurazione della qualità;

assicurare un periodico flusso di informazioni sulla qualità delle attività dell'Ateneo al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e al Nucleo di Valutazione e alle Commissioni paritetiche docenti-studenti per le rispettive competenze.

Università degli Studi di Sassari - Piazza Università. 21 - 07100 Sassari - C.F. e P.IVA 00196350904 - Tel. 079/228211.

La composizione, i compiti e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Presidio di Qualità sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Gli uffici dell'Amministrazione, ognuno per quanto di propria competenza, supportano le attività del Presidio.

(*Omissis*)

Titolo III - Organizzazione delle strutture di ricerca e didattiche

Capo I Dipartimenti

Art. 38.

*Modalità di costituzione*

Al comma l, rigo 2, la parola «quaranta» è sostituita dalla parola «trentacinque». Il quarto comma viene così modificato:

4. Al Dipartimento afferiscono i docenti che, avendone fatta apposita richiesta, sono ammessi a farne parte con delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento. Al fine di garantire la stabilità dell'organizzazione della ricerca e dell'offerta formativa dei Dipartimenti, l'afferenza dei docenti deve essere mantenuta per almeno un triennio;

Art. 39.

*Consiglio del Dipartimento*

Al comma 3, lettera *d)* vengono cassate le parole «di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento»,

Si aggiunge la lettera *h)* che recita:

*h)* un rappresentante degli specializzandi e dottorandi di ricerca, che resta in carica per due anni accademici, eletto da entrambe le categorie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 10 febbraio 2014

*Il rettore:* MASTINO

**14A01262**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

### Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica nel comune di Paluzza.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento, con decreto segretariale n. 1406 del 28 maggio 2013 è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni individuate con codice n. 0300710900 e 0300711000 ubicate nel comune di Paluzza (Udine).

L'aggiornamento costituisce variante al Piano ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente ed energia) e la Provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

**14A01237**

## COMMISSARIO UNICO DELEGATO DEL GOVERNO PER EXPO MILANO 2015

### Nomina dei componenti della Segreteria del Commissario Unico.

Con provvedimento n. 6 del 14 ottobre 2013, si determina:

1. la nomina dei componenti e dei collaboratori amministrativi della Segreteria del Commissario Unico;

2. il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.A. (http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

**14A01242**

### Realizzazione del lotto 1B della strada di collegamento SS 11 e SS 233 Zara-Expo.

Con provvedimento n. 7 del 4 novembre 2013, si determina:

1. la trattazione, valutazione e approvazione nella conferenza di servizi permanente "Expo 2015" di tutti gli aspetti e interessi correlati alla realizzazione del lotto 1B della strada di collegamento Zara-Expo;

2. il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.A. (http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

**14A01243**

### Expo 2015 - Procedura per l'allestimento dei padiglioni temporanei SELF BUILT dei partecipanti ad Expo Milano 2015 - Costituzione della commissione di vigilanza integrata per Expo Milano 2015.

Con provvedimento n. 8 del 7 novembre 2013, si determina:

1. la costituzione della Commissione di Vigilanza Integrata per Expo Milano 2015 e la nomina dei membri che la compongono;

2. le modalità procedimentali della Commissione di Vigilanza Integrata per Expo Milano 2015.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.A. (http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

**14A01244**

### Realizzazione dei lavori del Canale della Via d'Acqua.

Con provvedimento n. 9 del 12 novembre 2013, si dà atto:

1. della conformità, da un punto di vista ambientale, delle aree di sedime dell'opera infrastrutturale di ingegneria idraulica c.d. Via d'Acqua – Canale e Collegamento Darsena – EXPO/Fiera con le CSC di colonna B, della Tabella 1, dell'allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.A. (http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

**14A01245**

### Realizzazione dei parcheggi remoti di stazionamento bus e altri veicoli a servizio di Expo Milano 2015 sull'area di Cascina Merlata S.p.a.

Con provvedimento n. 10 del 26 novembre 2013, si determina:

1. che le Amministrazioni competenti ed il soggetto attuatore adottino ogni tempestiva e necessaria azione e/o decisione per garantire il completamento dei parcheggi remoti di stazionamento bus e altri veicoli a servizio di Expo Milano 2015 sull'area di Cascina Merlata S.p.A.

2. che gli enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma Cascina Merlata valutino la fattibilità delle proposte per la modifica dello stesso Programma;

3. che i tempi della verifica di VIA siano dimezzati.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web della Società Expo 2015 S.p.A. (http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati).

**14A01246**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Loreo.

Con decreto 11 novembre 2013 n. 4643, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 123, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo dello scolo consorziale Casette nel comune di Loreo (RO), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 49 particella n. 175.

**14A01235**
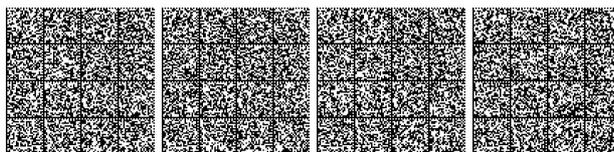
**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Isola Dovarese.**

Con decreto 11 novembre 2013 n. 4640, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 121, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico con pertinenza scoperta nel comune di Isola Dovarese (CR), distinto al C.F. del Comune medesimo al foglio 4 mappale n.734 graffato al mappale n. 805 e mappale n. 884 e al C.T. al foglio 4 mappali nn. 734, 805 e 884.

**14A01238**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Quingentole.**

Con decreto 11 novembre 2013 n. 4639, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 09 gennaio 2014, reg. n° 1, foglio n°122, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico con pertinenza scoperta rustico e adiacente terreno agricolo nel comune di Quingentole (Mantova), distinto al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 4 mappali numeri 9, 10 e 11e al N.C.E.U. al foglio 4 mappali numeri 10 e 11.

**14A01239**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Fiumicino.**

Con decreto 11 novembre 2013 n. 4641, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 09 gennaio 2014, reg. n° 1, foglio n° 124, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fosso Arroncino in loc. Fregene nel comune di Fiumicino (Roma), distinto al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 709 particella n.531.

**14A01240**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Valmadrera.**

Con decreto 11 novembre 2013 n. 4642, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 120, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area ex alveo del Rio Torto nel comune di Valmadrera (LC), distinta nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 9 particelle n. 7446, 8324 e al N.C.E.U. al foglio 16 particella 7446 sub 701 e 8324.

**14A01241**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Integrazione della tabella relativa alle associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale.**

Si comunica che il decreto direttoriale 7 febbraio 2014, che integra la tabella di cui al D.D. 30 luglio 2013 nella quale sono elencate le Associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute http://www.salute.gov.it in data 12 febbraio 2014.

**14A01352**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione delle delibere adottate dalla cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.**

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è approvato, con l'espunzione della lettera *c)*, comma 1, dell'articolo 5, il testo statutario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali di cui alla delibera assunta dal Comitato dei delegati in data 10 novembre 2012 (Rep. n. 42.854; Racc. n. 19.962), come successivamente modificata dalla delibera consiliare del 28 febbraio 2013 (Rep. n.43.777; Racc. n. 20.454) nonché della delibera del Comitato dei delegati 9 settembre 2013 (Rep. n. 45.658; Racc. n. 21.845), di cui ai relativi verbali rogati dal Dr. Nicola Atlante notaio in Roma.

La Cassa provvederà ad assumere il conseguente atto deliberativo di ratifica.

**14A01348**

**Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali, in data 14 novembre 2013.**

Con ministeriale n. 36/0001762/MA004.A007/RAG-L-78 del 5 febbraio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 14 novembre 2013, concernente l'adozione dei tassi annui di capitalizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lett. *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante "Totalizzazione dei periodi assicurativi", aggiornati a tutto l'anno 2013.

**14A01349**

**Approvazione della delibera n. 187/13/di adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 27 novembre 2013.**

Con ministeriale n. 36/0001763/MA004.A007/COM-L-118 del 5 febbraio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 187/13/DI adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 27 novembre 2013, concernente l'adozione del tasso annuo di capitalizzazione, per l'anno 2013, da riconoscere ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento di disciplina previdenziale, nonché ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

**14A01350**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla Fiduciaria Felsinea S.r.l., in Bologna.**

Con D.D. 4 febbraio 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 7 novembre 2003 alla società Fiduciaria Felsinea S.r.l., C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02350371205, è dichiarata decaduta a seguito di fusione per incorporazione della predetta società nella società Fiduciaria Emiliana S.p.a., con

sede legale in Reggio Emilia, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 01199100353, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

**14A01259**

### Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla Aperta Fiduciaria S.r.l., in Milano.

Con D.D. 6 febbraio 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 4 giugno 2003 alla società Aperta Fiduciaria S.r.l., C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766930964, è dichiarata decaduta a seguito di fusione per incorporazione della predetta società nella società Istifid S.p.A., con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01863180152, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

**14A01260**

### Revoca dell'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione di conformità sulle imbarcazioni da diporto all'organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., in Agrate Brianza.

All'organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in Agrate Brianza, Via Colleoni n. 9, con decreto interdirettoriale del 29 gennaio 2014 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è revocata l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già rilasciata il 27 dicembre 2011.

**14A01263**

### Trasferimento al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Avellino di beni immobili siti nei Comuni di San Mango sul Calore e di Luogosano.

Con decreto n. 1168 del 10 giugno 2013 del Commissario *ad acta* ex art. 86 L. 289/02, Ing. Filippo D'Ambrosio, che annulla e sostituisce il decreto commissariale n. 1156 del 26 marzo 2013, sono stati trasferiti ai Consorzio per l'area industriale della provincia di Avellino beni immobili (n. 13 particelle comprese nel Foglio 2) siti nel Comune di San Mango sul Calore (AV) e beni immobili (n. 48 particelle comprese nel Foglio 5 e n. 58 comprese nel Foglio 6) siti nel Comune di Luogosano (AV), autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, espropriati nell'ambito del Progetto n. 39/40/6016 - Realizzazione infrastrutture a servizio dell'area industriale di San Mango sul Calore (AV).

**14A01264**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

### Liquidazione coatta amministrativa della «Atlantis - Società Cooperativa», in San Dorligo della Valle.

Con deliberazione n. 2281 dd. 6 dicembre 2013 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "Atlantis - Società Cooperativa" con sede in San Dorligo della Valle, C.F. 00776910325, costituita il 22 dicembre 1989 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Carmela Amabile, con studio in Trieste, Via Torrebianca n. 26.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A01261**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-044) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100140222*

**€ 1,00**